

IPSOA

ISL

**IGIENE
& SICUREZZA
DEL LAVORO**

i CORSI

**MENSILE DI FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

Anno XIX - Gennaio 2017

Direzione e Redazione Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Milanofiori - Assago

1/2017

► edicolaprofessionale.com/ISLcorsi

**Il nuovo Accordo
per la formazione di RSPP
e ASPP**

MODULO UNICO





E alla sicurezza del RSPP chi ci pensa?

*Da oggi c'è In Pratica Sicurezza.
MENO RISCHI PER L'AZIENDA, PIÙ SICUREZZA PER TE.*

Un RSPP deve pensare a tutto, per assicurare sempre a chi lavora in azienda la massima sicurezza. Se sei un RSPP, questo lo sai bene. Ma ti sei mai chiesto chi pensa alla tua sicurezza? Oggi abbiamo il piacere di presentarti **In Pratica Sicurezza**, l'ultimo nato in

casa Wolters Kluwer, che ti aiuta a identificare e a gestire correttamente gli adempimenti. Perché essere un vero RSPP è molto più che sapere le regole della sicurezza: è saperle applicare, in pratica.

Scopri cosa **In Pratica Sicurezza** può fare per te.

inpraticasicurezza.it

Il nuovo Accordo per la formazione di RSPP e ASPP

di **Andrea Rotella** – Ingegnere, consulente e formatore per la sicurezza, RSPP

Introduzione	5
Il nuovo Accordo per la formazione di RSPP e ASPP	6
Struttura dell'Accordo	7
Premessa e introduzione all'Allegato A	9
1. Individuazione di ulteriori titoli di studio validi ai fini dell'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione	11
2. Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento	13
3. Requisiti dei docenti	15
4. Organizzazione dei corsi	16
5. Metodologia di insegnamento e apprendimento	16
6. Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo	21
6.1. Modulo A	21
6.2. Modulo B	25
6.3. Modulo C	28
7. Valutazione degli apprendimenti	31
8. Riconoscimento formazione pregressa (ex Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006) rispetto alla nuova articolazione del modulo B	32
9. Aggiornamento	33
10. Decorrenza dell'aggiornamento	34
11. Attestazioni	34
12. Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro	35
Allegati	41
Allegato I - Elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 2, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008	41
Allegato II - Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning	41
Allegato III - Attuazione dell'art. 32, comma 1, lett. c), Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013	41
Allegato IV - Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi	48
Allegato V - Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione	48



EDITRICE
Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

DIRETTORE RESPONSABILE
Giulietta Lemmi

REDAZIONE
Donatella Armini, Marta Piccolboni, Maria Lorena Radice

REALIZZAZIONE GRAFICA
Wolters Kluwer Italia S.r.l.

FOTOCOMPOSIZIONE
Integra Software Services Pvt. Ltd.

PUBBLICITÀ:



Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it
Strada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI), Italia

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 438 del 18 giugno 1999
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono confermati per l'anno successivo se non disdetti entro la scadenza a mezzo semplice lettera.

REDAZIONE

Per informazioni in merito agli argomenti trattati scrivere o telefonare a:

IPSOA Redazione

i corsi

Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono (02) 82476.022 - 023
e-mail: redazione.riviste.sicurezza-it@wolterskluwer.com

AMMINISTRAZIONE

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

scrivere o telefonare a:

IPSOA Servizio Clienti

Casella postale 12055 - 20120 Milano
telefono (02) 824761
telefax (02) 82476.799
Servizio risposta automatica:
telefono (02) 82476.999

ITALIA - Abbonamento annuale: € 124,00

ESTERO - Abbonamento annuale: € 248,00

Prezzo copia: € 15,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,

ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Il nuovo Accordo per la formazione di RSPP e ASPP

di Andrea Rotella – Ingegnere, consulente e formatore per la sicurezza, RSPP

Introduzione

L'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (nel seguito indicata, per brevità, "Conferenza Stato-Regioni" o "CSR") del 7 luglio 2016 finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti del Servizio di Prevenzione (RSPP e ASPP) è solo il più recente di una serie di provvedimenti che, in ragione del mandato conferito dal D.Lgs. n. 81/2008, l'Ente ha sancito nell'ultimo quinquennio, rivolti alla formazione di una molteplicità di soggetti (1).

Tuttavia, se andassimo con la memoria indietro di due lustri, vedremmo che proprio ad un Accordo in materia di formazione di RSPP e ASPP del 2006 risale la prima attività della Conferenza Stato-Regioni riguardante gli aspetti della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il percorso che portò all'emanazione di quel provvedimento merita di essere ricordato poiché i contenuti del nuovo Accordo CSR del 7 luglio si pongono in continuità con alcune scelte fatte dal legislatore dell'epoca.

Come noto la Direttiva quadro n. 89/391/CE fu recepita nel nostro ordinamento mediante l'emanazione del D.Lgs. n. 626/1994, il cui art. 8 era rubricato "Servizio di prevenzione e protezione". Il legislatore, ai tempi, nel recepire l'indicazione contenuta nel testo della Direttiva originale relativamente alle caratteristiche di cui deve essere in possesso il servizio di prevenzione e protezione, si limitò a prevedere generiche "capacità e attitudini", senza tener conto dell'obbligo imposto dall'art. 7, comma 8 della norma europea che prevedeva che esse fossero definite in modo circoscritto e giuridicamente rilevante.

I primi anni di applicazione della norma furono caratterizzati, a causa di questa indeterminazione, da nomine di RSPP privi di qualunque professionalità e qualifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, aventi l'unico scopo di soddisfare una richiesta normativa. Può essere indicativo ricordare che il Rapporto conclusivo del progetto di monitoraggio e controllo dell'applicazione del D.Lgs. n. 626/1994, diffuso nel novembre 2003 dal Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome, aveva rilevato come, su circa 9000 aziende campionate:

- il 43% dei RSPP fossero diplomati,
- il 29% dei RSPP fossero in possesso di una laurea, in questi casi, prevalentemente di natura tecnica.

In compenso, meno della metà dei RSPP aveva, al momento della nomina, un'esperienza nel campo della prevenzione sui luoghi di lavoro e, sulla base dei dati precedentemente riferiti, il 28% risultava privo di diploma di istruzione scolastica superiore.

L'assenza di indicazioni normative specifiche, aveva di fatto determinato una tendenza dei datori di lavoro a nominare, in molti casi, un proprio lavoratore per lo svolgimento di questo incarico, essendo questo il modo più semplice e meno oneroso per adempiere al dettato normativo. In questi casi, infatti, non era previsto alcun percorso formativo per il cosiddetto "RSPP interno" (al contrario, nel caso in cui il datore di lavoro avesse voluto incaricarsi direttamente dello svolgimento del ruolo di RSPP, questi avrebbe dovuto frequentare un corso della durata di 16 ore, come previsto dal D.M. 16 gennaio 1997) e si risparmiava sul costo della nomina di un consulente esterno che fosse disponibile a svolgere tale incarico (all'epoca solo il 20% delle aziende aveva fatto ricorso ad un RSPP esterno).

Finché nel 2000, la Corte di Giustizia delle Comunità europee non censurò (causa C 49/00) il non corretto recepimento della Direttiva europea, imponendo al nostro Paese l'obbligo di definire con esattezza le "capacità e le attitudini" necessarie allo svolgimento del ruolo di RSPP e ASPP.

(1) L'Accordo del 7 luglio 2016 (G.U. 19 agosto 2016, n. 193) è entrato in vigore il 3 settembre 2016. Sarà possibile fino al 3 settembre 2017 continuare ad erogare corsi di formazione per RSPP e ASPP secondo le previgenti disposizioni del Provvedimento del 26 gennaio 2006. Fatto salvo quanto visto al punto precedente, si intendono abrogati gli Accordi della Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 e dell'8 ottobre 2006.

Sulla spinta della sentenza, il legislatore italiano andò ben oltre le intenzioni della norma europea, varando il D.Lgs. n. 195/2003 col quale le parole “capacità e attitudini adeguate” vennero modificate in “capacità e requisiti professionali”, con l’evidente volontà di creare una nuova figura professionale vera e propria. Questa stessa espressione è quella tutt’oggi riscontrabile nel testo dell’art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, così come sono state quasi integralmente recepite nel Testo unico per la sicurezza le indicazioni dell’abrogato D.Lgs. n. 195/2003 relative alla definizione puntuale di “capacità e requisiti professionali”. Per soddisfare il possesso di “capacità” il legislatore impose, e impone tuttora, a chiunque intenda svolgere il ruolo di RSPP o ASPP interno o esterno, un livello di scolarizzazione pari almeno al diploma di istruzione secondaria superiore, mentre per “i requisiti professionali” viene intesa la frequenza di specifici corsi di formazione, con la precisazione che essi debbano essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro (indicazione oggi riportata nell’art. 32 del Testo unico). La durata e i contenuti dei corsi in questione avrebbero dovuto essere definiti da un apposito Accordo della Conferenza Stato-Regioni entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto.

La presenza di un termine semplicemente ordinatorio per il varo del suddetto Accordo fece passare ulteriori tre anni e solo il 26 gennaio 2006 vide la luce il previsto provvedimento che, come noto, prevedeva un percorso formativo comune per RSPP e ASPP attraverso i cosiddetti moduli A e B, quest’ultimo differenziati sulla base di macrosettori individuati dai numeri ATECO di appartenenza dell’azienda, mentre per il solo RSPP era prevista la frequentazione di un modulo C in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

Poiché venne evidenziata fin da subito una molteplicità di dubbi circa le modalità applicative delle indicazioni contenute nel provvedimento, la stessa Conferenza Stato-Regioni sancì il 5 ottobre 2006 un nuovo Accordo contenente le “Linee guida interpretative” del provvedimento emesso pochi mesi prima e da allora, pur con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, le regole per la formazione di RSPP e ASPP, previste dall’Accordo del 26 gennaio 2006, sono rimaste sostanzialmente invariate.

Il nuovo Accordo per la formazione di RSPP e ASPP

L’Accordo del 7 luglio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016 ed è entrato in vigore il successivo 3 settembre, 15 giorni dopo la pubblicazione in GU, come previsto al punto 13 del provvedimento.

I 10 anni trascorsi dall’emanazione del primo Accordo in materia di formazione di RSPP e ASPP dovrebbero essere stati più che sufficienti per fare emergere le incertezze applicative della precedente disciplina e, in effetti, in questo periodo, non poche di esse sono emerse e sono state più volte denunciate dagli addetti ai lavori.

Alcune di queste problematiche riguardavano la farraginosità di alcune previsioni, quale ad esempio la necessità di ripetere la formazione su molti argomenti previsti nel modulo B qualora si intendesse svolgere il ruolo di RSPP o ASPP in aziende appartenenti a differenti macrosettori ATECO. In molti altri casi, tuttavia, si sono create delle vere e proprie distorsioni. Occorre considerare, difatti, che, come è sempre accaduto a valle dell’emanazione degli Accordi in materia di formazione, essi hanno prodotto anche opportunità di business le quali, purtroppo, sono state frequentemente raccolte da soggetti non qualificati nel settore della sicurezza sul lavoro o disposti a fornire soluzioni “alternative” al discente, districandosi, più o meno lecitamente, tra le maglie della norma.

Si è così assistito alla creazione “esotica” di moduli B comuni, riducendo il monte ore complessivo da frequentare, mentre in altri casi sono stati proposti, ai fini dell’aggiornamento, seminari o convegni con un numero elevato di partecipanti (aspetto che ha generato un’interrogazione parlamentare).

Potremmo continuare a lungo, citando ulteriori esempi, ma tanto basta a salutare con favore l’emanazione di un Provvedimento che abbia fatto tesoro di un’esperienza applicativa decennale e intenda porsi in un’ottica più coerente con il Testo unico e gli altri Accordi in materia di formazione, come dichiarato nella premessa dell’Accordo stesso.

Ancora nella premessa dell’Accordo, inoltre, riscontriamo la volontà della Conferenza Stato-Regioni di intervenire con questo provvedimento rivisitando alcuni aspetti, sempre relativi alla formazione ed in un’ottica chiarificatrice, ma riguardanti altri soggetti diversi da RSPP e ASPP e disciplinati da altri Accordi.

Quanto effettivamente gli intenti dichiarati finiranno con l’essere conseguiti, lo potrà dire soltanto il tempo, per quanto alcune considerazioni relative ad una non perfetta comprensione da parte della Conferenza Stato-Regioni circa il modo con cui fornire ai RSPP i “requisiti professionali” di cui necessitano, nonché relativi alla legittimità di alcune nuove indicazioni, si possano fare fin da subito e saranno oggetto del presente contributo.

Di seguito daremo infatti conto dei contenuti dell'Accordo del 7 luglio 2016, analizzandoli punto per punto e fornendo un'interpretazione esaustiva, operando nel contempo un confronto con le precedenti previsioni per evidenziarne i cambiamenti e consentendo in tal modo al lettore di avere un quadro complessivo dell'argomento.

Struttura dell'Accordo

In effetti la struttura del nuovo provvedimento non brilla per eleganza. Esso si apre con una premessa munita di un titolo suo proprio che richiama la principale finalità dell'Accordo (la formazione di RSPP e ASPP) e una sorta di sottotitolo (nel testo originale indicato con un carattere più piccolo e a lettere minuscole) che evidenzia come esso dia ulteriori indicazioni relativamente alla formazione dei seguenti soggetti:

- datore di lavoro che intende svolgere direttamente l'incarico di RSPP;
- dirigenti;
- preposti;
- lavoratori;
- addetti all'uso di attrezzature di lavoro per le quali è prevista specifica abilitazione.

A questi potremmo aggiungere anche RLS, addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, addetti al primo soccorso, coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione la cui formazione, benché non citati nel titolo, di fatto, è oggetto di attenzione dal provvedimento in questione.

A valle della premessa segue l'Allegato A, il quale titola "Accordo sulla durata e sui contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione" e nella cui parte introduttiva, che precede il corpo dell'Accordo vero e proprio, si dichiarano sostanzialmente le finalità del provvedimento. Per dare un semplice ordine razionale ai contenuti, sarebbe stato opportuno contenere la premessa nell'allegato A e integrarla con questa prima parte.

Il contenuto vero e proprio dell'Accordo è situato all'interno del suddetto Allegato A, suddiviso in 15 punti, ciascuno munito di una sua rubrica. La parte dell'Allegato A riguardante disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è quasi integralmente contenuta nel punto 12.

Integrare i contenuti di una norma con argomenti non strettamente attinenti a quelli per i quali si è ricevuto mandato, o comunque a quelli dichiarati nel titolo, è un *modus operandi* non nuovo a cui la Conferenza Stato-Regioni ci ha purtroppo abituati e che già in passato ha generato la necessità di ulteriori interventi chiarificatori. In questo caso, come vedremo, alcuni di essi sono in odore di illegittimità, la qual cosa non farebbe che aumentare la confusione che, purtroppo, non è mai mancata in tutti gli interventi della Conferenza Stato-Regioni sulla formazione.

I contenuti dell'Allegato A si riferiscono a loro volta ad altri allegati al provvedimento, numerati da I a V.

Si riporta di seguito la struttura della norma rappresentata in modo schematico:

Allegato A	
1. Individuazione di ulteriori titoli di studio validi ai fini dell'esonero dalla frequenza dei corsi di formazione	
2. Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento	
3. Requisiti dei docenti	
4. Organizzazione dei corsi	
5. Metodologia di insegnamento e apprendimento	
6. Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo	6.1 Modulo A
	6.2 Modulo B
	6.3 Modulo C
7. Valutazione degli apprendimenti	7.1 Modulo A
	7.2 Modulo B
	7.3 Modulo C
	7.4 Verbal di esame
8. Riconoscimento formazione pregressa (ex Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006) rispetto alla nuova articolazione del modulo B	

9. Aggiornamento	9.1 Modifiche all'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008
10. Decorrenza aggiornamento	
11. Attestazioni	
12. Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro	12.1 Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
	12.2 Condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione
	12.3 Riconoscimento della formazione del medico competente
	12.4 Riconoscimento della formazione dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio
	12.5 Formazione dei lavoratori somministrati
	12.6 Mutuo riconoscimento dei progetti sperimentali in <i>e-learning</i> per la formazione specifica ex Accordo art. 37, paragrafo 3
	12.7 <i>E-learning</i> per la formazione specifica ex Accordo art. 37
	12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
	12.9 Modifiche all'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Repertorio atti n. 223/CSR del 21 dicembre 2011)
	12.10 Modifiche all'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Repertorio atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011)
	12.11 Modifiche all'accordo per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (53/CSR del 22 febbraio 2012)
	12.12 Monitoraggio e controllo da parte degli organismi di vigilanza sugli enti di erogazione della formazione sui formati
13. Entrata in vigore	
14. Disposizioni transitorie	
15. Disposizioni finali	
Allegato I Elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008	
Allegato II Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità <i>e-learning</i>	
Allegato III Attuazione dell'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 98/2013 di conversione del d.l. n. 69/2013	
Allegato IV Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi	
Allegato V Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione	

Premessa e introduzione all'Allegato A

Come si accennava precedentemente, l'Accordo del 7 luglio 2016 apre con una **premessa** costituita da sei distinti punti, nella quale si dà conto delle motivazioni che hanno reso necessaria l'emanazione del nuovo provvedimento.

Nel **primo punto**, si richiama il riferimento normativo di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 che, come noto, dispone che la formazione di RSPP e ASPP debba essere conforme a quanto disposto dal precedente provvedimento CSR del 26 gennaio 2006. Sul punto si segnala come, stante l'abrogazione ad opera del nuovo Accordo delle disposizioni contenute sia nel citato provvedimento del 2006 che delle sue linee guida, ci si attende un intervento di modifica del testo dell'art. 32 che rinvii, correttamente, al nuovo Accordo.

Col **secondo punto** in premessa, la Conferenza Stato-Regioni evidenzia come la necessità di rivedere l'Accordo del 26 gennaio 2006 si sia resa necessaria in quanto esso non era più coerente con il quadro normativo delineato dal Testo unico, con gli Accordi del 21 dicembre 2011 (per la formazione del Datore di lavoro-RSPP, dirigente, preposti e lavoratori) e del 22 febbraio 2012 (per la formazione degli addetti alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro), nonché del D.L. 6 marzo 2013 che definisce i criteri per il formatore.

In effetti, quanto meno con riferimento ai tre provvedimenti del 2011 e 2012, non è chiarissimo a cosa si riferisca la Conferenza Stato-Regioni quando denuncia una carenza di coerenza con le previgenti previsioni degli Accordi del 2006, non essendovi nei più recenti provvedimenti riferimenti alla formazione di RSPP e ASPP interni o esterni. Anche con riguardo al rapporto tra l'Accordo del 26 gennaio 2006 ed il D.Lgs. n. 81/2008 non si rileva l'assenza di coerenza denunciata. Le criticità di questo provvedimento, come già precedentemente evidenziato, erano legate più che altro ad incompletezza del testo nel fornire tutti gli elementi necessari a gestire nel complesso la formazione e l'aggiornamento di RSPP e ASPP, nonché alla necessità di "svecchiare" alcuni aspetti che l'applicazione pluriennale dell'Accordo aveva evidenziato essere obsoleti. Ad ogni modo, pur con le premesse sbagliate, non si discute sulla necessità di rivedere i contenuti delle vecchie norme.

Il **terzo punto** della premessa lascia anch'esso qualche perplessità. In esso, infatti, la Conferenza Stato-Regioni ravvede la necessità di sostituire l'Allegato I dell'Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ovvero quello contenente le indicazioni relative alla formazione in modalità *e-learning*, "al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina".

Diverse osservazioni possono essere fatte in merito. La prima riguarda una presumibile imprecisione del testo del punto in questione, laddove si afferma che l'oggetto di attenzione è l'Allegato I dell'Accordo per la formazione dei soli lavoratori. Premettendo che il provvedimento in questione, in realtà, riguarda anche la formazione di dirigenti e preposti, la sostituzione del suo Allegato I finirebbe con l'impattare anche sulla formazione *e-learning* erogata a questi due soggetti; ad ogni modo questa trascuratezza nel testo della premessa non sembrerebbe creare incertezze applicative. Più problematica è invece l'interpretazione sulle reali intenzioni della Conferenza Stato-Regioni laddove essa si riferisce espressamente al solo Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, trascurando l'altro Accordo, recante la medesima data, per la formazione del datore di lavoro che svolge direttamente l'incarico di RSPP e che contiene un proprio Allegato I, in tutto e per tutto identico a quello per la formazione dei lavoratori. Dal testo letterale del nuovo provvedimento, infatti, sembrerebbe che la formazione *e-learning* del datore di lavoro-RSPP non venga toccata dalle nuove disposizioni.

L'altra osservazione è, invece, nel merito della decisione sulla necessità di una rivisitazione delle modalità della formazione *e-learning* al fine di superarne le incertezze applicative emerse in questi anni. Chiunque operi nel settore non ha certamente dubbi circa la presenza di "incertezze applicative" a riguardo della formazione *e-learning*, ma quanto in effetti la Conferenza Stato-Regioni ne abbia consapevolezza e quanto questa consapevolezza sia fondata su base oggettiva rimane un legittimo interrogativo, dato che in questi anni non è stata condotta alcuna attività di monitoraggio sull'applicazione dei contenuti degli Accordi del 2011, tantomeno quella relativa alla formazione *e-learning*, nonostante esso fosse previsto nel testo dei provvedimenti in questione. Il rischio è che si finisca col sostituire un sistema per la formazione *e-learning*, che ha certamente evidenziato lacune, con un altro che finirà col manifestare ulteriori lacune senza nemmeno aver risolto tutte le problematiche del passato, principalmente legate all'effettiva capacità della modalità di formazione *e-learning* di riuscire a conseguire gli obiettivi educativi previsti dalla norma, in termini di attitudini, competenze, correzione dei comportamenti.

Le modifiche agli Accordi del 21 dicembre 2011 non terminano qui, dato che il **quarto punto** della premessa precisa che con il nuovo Accordo viene eliminato dal loro testo ogni riferimento agli enti bilaterali, in quanto "non contemplati dal D.Lgs. n. 81/2008". Un intervento, a parere di chi scrive, doveroso ma tardivo, che pone rimedio a quello che certamente può essere considerato un precedente errore della Conferenza Stato-Regioni e che in questi anni

ha prodotto non pochi disagi, aggiungendosi all'eccesso di burocrazia di cui le nostre norme sono ricche. Avremo modo di dare conto della questione nel prosieguo del presente contributo.

Anche l'Accordo del 22 febbraio 2012, riguardante la formazione dei soggetti abilitati alla conduzione di specifiche attrezzature, non esce indenne da modifiche, poiché il **quinto punto** in premessa ne anticipa la modifica del testo, ancora con la finalità di risolverne le incertezze applicative.

Infine, nel **sesto punto** si dichiara che con il presente Accordo viene data attuazione alle previsioni dell'art. 32, comma 1, lett. c) e d) della L. n. 98/2013 (cosiddetto "Decreto del fare"). Si tratta della norma che, a fini di semplificazione, richiedeva che la Conferenza Stato-Regioni emanasse un provvedimento per il riconoscimento dei crediti formativi in caso di corsi di formazione con contenuti sovrappONENTI. L'Allegato III del nuovo provvedimento contiene, come vedremo, una serie di tabelle che svolgono tale funzione dirimente.

Ad ogni modo, il testo della premessa non sembra possa avere particolari impatti di natura pratica e applicativa, dato che l'Accordo vero e proprio è contenuto nell'Allegato A, stante quanto riportato nell'atto ufficiale che sancisce il provvedimento, firmato dal Presidente e dal Segretario della Conferenza Stato-Regioni.

Era tuttavia interessante dare conto di quanto riportato nella sua premessa poiché essa, in un certo senso, evidenzia le spinte sulla base delle quali la Conferenza Stato-Regioni si è mossa e che, come abbiamo visto, sono andate anche oltre le finalità principali attese dal nuovo provvedimento.

Di interesse senz'altro maggiore ai fini dell'applicazione della nuova norma è invece il contenuto dell'Allegato A, a partire dalla sua **"introduzione"** (chi l'ha scritta ha voluto intendere con questo termine, certamente improprio, la parte del testo dell'Allegato A che precede il primo paragrafo), nella quale si fanno alcune precisazioni che avranno riflessi importanti dal punto di vista applicativo.

Dopo aver richiamato quanto previsto dall'art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 circa il titolo di studio di cui devono essere in possesso RSPP e ASPP e la necessità di frequentare appositi corsi di formazione e aggiornamento, si ribadisce che i contenuti e la durata dei corsi disposti dal nuovo Accordo siano da considerarsi requisiti minimi, soggetti a ulteriore implementazione da parte dei soggetti formatori, precisazione pleonastica in quanto già contenuta nel titolo dell'Accordo.

Ciò che invece rappresenta un'utile innovazione per arginare alcune pratiche scorrette, è quanto riportato nell'ultimo capoverso di questa prima parte, laddove si afferma che la formazione in modalità *e-learning* per i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia da ritenersi valida solo se prevista dalle norme, da Accordi CSR o dalla contrattazione collettiva.

Allo stato attuale delle cose, questo significa che la modalità *e-learning* non sia, pertanto, accessibile per la formazione delle seguenti figure (l'elenco non è esaustivo):

- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- addetti a lavori in quota, di cui all'allegato XXI del D.Lgs. n. 81/2008;
- addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio;
- addetti al primo soccorso;
- addetti a lavori in spazi confinati.

A questi soggetti devono essere aggiunti quelli per i quali gli Accordi prevedono la possibilità, solo parziale, di formazione in modalità *e-learning*:

- lavoratori (per i quali la modalità *e-learning* è esclusa per la formazione specifica di aziende classificabili a rischio medio o alto ai sensi dell'Accordo del 21 dicembre 2011);
- preposti (per i quali la modalità *e-learning* è esclusa per la formazione dei punti da 6 a 8 del programma previsto dal paragrafo 5 dell'Accordo del 21 dicembre 2011);
- datori di lavoro-RSPP (per i quali la modalità *e-learning* è esclusa per la formazione sui moduli 3 e 4 dell'Accordo del 21 dicembre 2011);
- coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione (per i quali la modalità *e-learning* è esclusa per l'erogazione del modulo tecnico, del modulo metodologico/organizzativo e della parte pratica, ai sensi dell'art. 98, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008);
- RSPP e ASPP (per i quali la modalità *e-learning* è esclusa per l'erogazione del modulo B e C, ai sensi del nuovo Accordo del 7 luglio 2016).

— operatori abilitati alla conduzione di particolari attrezzature (per i quali la modalità *e-learning* è esclusa ai fini dell'erogazione del modulo pratico di cui all'Accordo del 22 febbraio 2012).

Ricordiamo infine che, per quanto riguarda l'aggiornamento, la modalità *e-learning* è consentita per l'erogazione, per intero, del monte ore necessario dei seguenti soggetti:

- lavoratori;
- preposti;
- dirigenti;
- datore di lavoro-RSPP;

- RSPP e ASPP;
- coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione.

Un aspetto che, tuttavia, lascia qualche dubbio di legittimità, è legato all'ultima parte del capoverso in esame che prevede che la formazione in modalità *e-learning* sia da ritenersi valida solo se erogata conformemente alle modalità del nuovo Accordo, contenute nell'Allegato II. Difatti, benché attualmente non risulti alcuna altra fonte che disciplini diversamente i requisiti per l'erogazione della formazione in modalità *e-learning*, ciò non toglie che in futuro possano essere emanate Leggi o contratti collettivi a cui la legge potrebbe demandare la disciplina formativa e che intendano distaccarsi dalle indicazioni del nuovo Allegato II. Trattandosi di norme di rango superiore a quelle di un Accordo Stato-Regioni, non si comprende come il presente Accordo possa anticipatamente ritenerne illegittime le previsioni.

1. Individuazione di ulteriori titoli di studio validi ai fini dell'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione

Le varie riforme riguardanti il mondo delle Università, succedutesi negli ultimi 15 anni, hanno radicalmente trasformato il panorama della classificazione dei corsi di studio universitari, contraddistinguendoli attraverso una serie di codici.

L'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 identifica le classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, fermo restando l'obbligo per chi intende assumere il ruolo di RSPP di frequentare il cosiddetto modulo C.

Per la precisione, il comma 5 individua le seguenti classi di laurea:

Norma di riferimento	Classe di laurea
D.M. 16 marzo 2007	L7 Ingegneria civile e ambientale L8 Ingegneria dell'informazione L9 Ingegneria industriale L17 Scienze dell'architettura L23 Scienze e tecniche dell'edilizia LM-23 Ingegneria civile
D.M. 4 agosto 2000	4 - classe delle lauree in scienze dell'architettura 8 - classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale 9 - classe delle lauree in ingegneria dell'informazione 10 - classe delle lauree in ingegneria industriale
D.M. 2 aprile 2001	4 - classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione

Lo stesso art. 32, comma 5 prevede, inoltre, la possibilità di estendere ulteriormente i titoli di studio esonerati dalla frequentazione dei moduli A e B mediante Accordo CSR e tale opportunità è quella che è stata colta nel nuovo provvedimento, il quale porta il numero di classi di laurea per le quali è previsto l'esonero da 11 a 43. Il nuovo elenco, completo, è riportato di seguito (Allegato I dell'Accordo del 7 luglio 2016, integrato con le classi di laurea della precedente tabella):

Norma di riferimento	Classe di laurea
D.M. 16 marzo 2007	L7 Ingegneria civile e ambientale L8 Ingegneria dell'informazione L9 Ingegneria industriale L17 Scienze dell'architettura L23 Scienze e tecniche dell'edilizia LM-4 Architettura e Ingegneria edile-architettura LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica LM-21 Ingegneria biomedica LM-22 Ingegneria chimica LM-23 Ingegneria civile LM-24 Ingegneria dei sistemi edili LM-25 Ingegneria dell'automazione LM-26 Ingegneria della sicurezza LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni LM-28 Ingegneria elettrica LM-29 Ingegneria elettronica LM-30 Ingegneria energetica e nucleare LM-31 Ingegneria gestionale LM-32 Ingegneria informatica LM-33 Ingegneria meccanica

	LM-34 Ingegneria navale LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
D.M. 28 novembre 2000	4/S Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile 25/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria aerospaziale e astronautica 26/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria biomedica 27/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria chimica 28/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile 29/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria dell'automazione 30/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria delle telecomunicazioni 31/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica 32/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica 33/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica 34/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica 35/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica 36/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica 37/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria navale 38/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per l'ambiente e il territorio
D.M. 4 agosto 2000	4 - classe delle lauree in scienze dell'architettura 8 - classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale 9 - classe delle lauree in ingegneria dell'informazione 10 - classe delle lauree in ingegneria industriale
D.M. 2 aprile 2001	4 - classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione
D.M. 8 gennaio 2009	LM/SNT 4 - classe delle lauree in scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
D.M. 19 febbraio 2009	L/SNT 4 - classe delle lauree in scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

L'Accordo, inoltre, esonera anche coloro i quali abbiano conseguito una laurea in ingegneria ed architettura secondo il "vecchio ordinamento" (R.D. 30 settembre 1938, n. 1652), recependo l'indicazione del Consiglio Universitario Nazionale, già accolta dal Ministero dell'Istruzione che, interpellato in merito, aveva da tempo riconosciuto l'equipollenza tra costoro e i laureati nelle classi 4, 8, 9 e 10 di cui al D.M. 4 agosto 2000 già esonerati *ope legis*.

Come si vede, l'estensione delle classi di laurea per le quali è previsto l'esonero dalla frequenza dei moduli A e B è consistita essenzialmente nell'inserimento di lauree magistrali (o specialistiche) riconducibili alla facoltà di ingegneria. Appare evidente, pertanto, la convinzione dell'estensore dell'Accordo, di ritenere che un ingegnere, anche neo-laureato, abbia acquisito di *default*, nel corso dei suoi studi, i "requisiti professionali" necessari per svolgere l'incarico di ASPP e, integrando i propri studi con il modulo C, anche per l'incarico di RSPP. L'argomento parrebbe ragionevole per i laureati in Ingegneria della Sicurezza o per il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (corso di studi appartenente alla facoltà di medicina). Ma per tutte le altre classi di laurea in ingegneria (o per gli altri titoli di studio analogamente esonerati)? In molti casi il piano di studi non prevede nemmeno esami in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro...

Per spiegare questo punto di vista, occorre entrare ancor di più nel merito della questione, andando oltre il contenuto del presente Accordo e guardando al D.Lgs. n. 81/2008, anche per non dare l'idea che chi scrive abbia qualcosa contro la laurea in ingegneria o gli ingegneri (essendo in possesso di due lauree in ingegneria, finirei col soffrire di dissociazione).

In un'ottica di più ampio respiro, occorrerebbe forse chiedersi se possa essere considerato ragionevole che un soggetto neo-laureato, qualunque sia stato il suo corso di studi, ma anche chiunque abbia completato il proprio percorso formativo attraverso la frequentazione dei moduli A, B e C magari per tutti i settori, possa assumere l'incarico di RSPP, per qualunque tipologia di azienda, qualunque sia la sua dimensione o il livello di rischio, senza alcuna esperienza. Qual è la *ratio* secondo la quale chi intende fare il coordinatore in fase di progettazione o esecuzione nei cantieri temporanei o mobili, qualunque sia la dimensione e il livello di rischio del cantiere, perfino se laureato in ingegneria civile, oltre al corso da 120 ore deve dimostrare un'esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni di almeno un anno, mentre un neo-laureato in ingegneria navale può da subito svolgere il ruolo di RSPP per un'industria farmaceutica?

È davvero possibile ritenere che simili percorsi formativi siano sufficienti a fornire al soggetto la "formazione manageriale di base" nonché quella "specificata diretta alla gestione delle diverse problematiche connesse alla prevenzione, ovvero agli aspetti più tecnici del rischio e alle modalità di intervento più idonee a perseguirne la riduzione e alla gestione delle relazioni da attivare per il coinvolgimento, la partecipazione e la motivazione di tutti gli attori del sistema di sicurezza" indicata dal nuovo Allegato IV dell'Accordo come il profilo di competenza richiesto ad ASPP e RSPP?

Ad ogni modo, l'Accordo prevede ulteriori possibilità di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A, B e C), oltre quelli già visti, attraverso:

— Il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti dei moduli A, B, e C;

— l'attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti dei moduli A, B, e C.

(Qualcosa di simile è già previsto per il corso per Coordinatori per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell'art. 98, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008).

Evidentemente, poiché le classi di laurea di cui all'Allegato I del provvedimento, precedentemente elencate, già si intendono esonerate dalla frequentazione dei moduli A e B, queste ultime previsioni varranno, essenzialmente, per corsi di studio non ricompresi nel presente elenco o, per quelli che vi sono ricompresi, per attestare l'esonero anche dal modulo C.

2. Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento

Il nuovo Accordo, sulla base di quanto disposto dall'art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, opera una parziale rivisitazione dei soggetti che possono erogare i corsi di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento dell'incarico di RSPP e ASPP.

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti autorizzati, operando un confronto con le indicazioni in tal senso contenute al fine di evidenziarne i cambiamenti:

<i>Soggetti formatori ai sensi dell'Accordo CSR 7 luglio 2016</i>	<i>Soggetti formatori ai sensi dell'Accordo CSR 26 gennaio 2006 e dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008</i>
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;	Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
Gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009	
Le Università	Le Università
Le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione	
Le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti	Le istituzioni scolastiche statali, nei confronti del proprio personale, ricongrueibili alle seguenti tipologie: 1) istituti tecnici industriali; 2) istituti tecnici aeronautici; 3) istituti professionali per l'industria e l'artigianato; 4) istituti tecnici agrari; 5) istituti professionali per l'agricoltura; 6) istituti tecnici nautici; 7) istituti professionali per le attività marinare.
L'INAIL	ISPESL, INAIL e IPSEMA
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano	Corpo nazionale dei vigili del fuoco
L'Amministrazione della Difesa	L'Amministrazione della Difesa

<p>Le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ministero del lavoro e delle politiche sociali; — Ministero della salute; — Ministero dello sviluppo economico; — Ministero dell'interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza; — Formez; — SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione) 	<p>Le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ministero del lavoro e delle politiche sociali; — Ministero della salute; — Ministero dello sviluppo economico; — Ministero dell'interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza; — Formez; <p>Scuola superiore della pubblica amministrazione e le altre Scuole superiori delle singole amministrazioni</p>
<p>Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento</p>	<p>Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o gli organismi paritetici</p>
<p>I fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione</p>	
<p>Gli ordini e i collegi professionali</p>	<p>Gli ordini e i collegi professionali, già abilitati ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 494/1996 (N.d.A.: oggi art. 98, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008), limitatamente ai propri iscritti</p>

Dal suddetto elenco si evince come, secondo il nuovo Accordo, gli ordini e i collegi professionali, tutti, sono autorizzati ad organizzare corsi per la formazione di RSPP e ASPP ed essi potranno essere frequentati da chiunque, non solo dai propri iscritti.

Tuttavia, le novità più rilevanti sono probabilmente quelle riguardanti le associazioni sindacali di datori di lavoro e lavoratori, nonché gli organismi paritetici. Per tali soggetti, pur essendo confermata la possibilità di effettuare corsi di formazione, essa dovrà essere:

— limitata al settore di riferimento;

— subordinata alla sussistenza del requisito di "rappresentatività".

Per quanto riguarda la prima, in effetti, non si comprende benissimo quali siano le intenzioni dell'estensore dell'Accordo. Difatti, anticipando brevemente alcuni argomenti che saranno meglio sviluppati oltre, il nuovo provvedimento conferma la necessità di un percorso formativo nei tre moduli A, B e C come previsto anche dal previgente Accordo in materia ma, come anche precedentemente previsto, l'unico di questi moduli ad essere differenziato per settori di attività è il modulo B.

Tuttavia, come vedremo, la maggior parte delle ore di formazione previste per il modulo B sono comuni a tutti i settori di attività e solamente una parte integrativa (12 o 16 ore) sarà caratteristica di specifici settori.

Pertanto, in effetti, non si comprende perché limitare al solo settore di riferimento la formazione dei moduli A e C e la parte B in comune, visto che i loro contenuti sono identici per qualunque settore. L'ipotesi più plausibile è che, in realtà, la limitazione in parola operi solo per la frequentazione dei moduli B specialistici.

Per intenderci, un'associazione sindacale del settore del commercio potrebbe erogare formazione a chiunque intenda svolgere l'incarico di RSPP o ASPP, compreso, ad esempio, chi intendesse operare, successivamente nel settore dell'edilizia, fermo restando la necessità che costui completi il proprio percorso formativo con il modulo B integrativo specifico del settore dell'edilizia che, in questo caso, potrà essere erogato solo da un'associazione sindacale o un organismo paritetico riferibile a tale settore. Del resto, con le nuove regole, chi frequentasse i corsi, per esempio, per svolgere il ruolo di RSPP in un'azienda del settore del commercio (per il quale è sufficiente frequentare i moduli A, B "comune" e C), sarebbe abilitato automaticamente a svolgere il medesimo ruolo in aziende appartenenti ad altri settori (fatti salvi quelli per cui il nuovo Accordo prevede la frequentazione dei moduli specialistici), per cui anche dal punto di vista pratico, tale limitazione non sembrerebbe portare alcun valore aggiunto.

Per quanto riguarda, invece, la sussistenza del requisito di rappresentatività, tale indicazione deve essere letta congiuntamente alla "nota al punto 2, lettera l)" presente nel testo

dell'Accordo, la quale ribadisce (come già a suo tempo fecero la circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 29 luglio 2011 e le linee applicative del 25 luglio 2012) la necessità che gli organismi paritetici e le associazioni sindacali di datori di lavoro e lavoratori, per poter svolgere il ruolo di soggetti formatori, debbano essere rappresentativi a livello nazionale, citando a tal fine i criteri che devono essere valutati nel loro complesso per verificare tale requisito:

1. consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (non si può considerare a tal fine la mera firma per semplice adesione);
4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.

Questo sforzo ulteriore di chiarimento su come si possa valutare il requisito della rappresentatività è senz'altro apprezzabile, tenuto conto soprattutto della proliferazione di organismi paritetici cui si è assistito in questi anni, la cui genesi è stata fundamentalmente legata proprio al business della formazione. Restano tuttavia tutte le perplessità riguardanti la mancanza di disponibilità di dati per eseguire materialmente tale valutazione e l'assenza di controlli da parte della Pubblica autorità relativamente al possesso dei requisiti richiesti nei confronti di associazioni sindacali e organismi paritetici.

Un'altra puntualizzazione degna di evidenza è anch'essa contenuta nella citata "nota al punto 2, lettera l)" che prevede la possibilità di erogare formazione per RSPP e ASPP anche per le strutture formative di esclusiva e diretta emanazione delle associazioni sindacali o degli organismi paritetici, a patto che queste siano accreditate ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008. Il sospetto è che, con questa previsione, la Conferenza Stato-Regioni intendesse porre un freno alla proliferazione di strutture formative "patrocinate" da sigle sindacali o organismi paritetici, perlopiù sconosciute e spesso prive di anche solo di una sede degna di questo nome.

Se così fosse, il fine è senz'altro lodevole, ma curiosamente l'estensore dell'Accordo non si è reso conto che tale precisazione è semplicemente pleonastica, dato che, non essendo tali strutture appartenenti all'elenco dei soggetti autorizzati *ope legis*, in effetti l'unico modo che esse avrebbero per poter operare, sarebbe proprio quello di ottenere un accreditamento regionale come indicato nella seconda riga della precedente tabella.

Andrebbe altresì chiarito se per tali strutture valgono le limitazioni relative alla possibilità di erogare corsi solo per il settore di riferimento e del rispetto del criterio di rappresentatività, riferibili all'organizzazione sindacale o all'organismo paritetico di emanazione.

3. Requisiti dei docenti

Il nuovo Provvedimento del 7 luglio 2016 allinea i requisiti di cui deve essere in possesso il personale docente di corsi per la formazione di RSPP e ASPP a quelli già previsti per la formazione di datore di lavoro/RSPP, lavoratori, preposti e dirigenti, come individuati nel D.l. 6 marzo 2013, superando la precedente indicazione dell'Accordo del 26 gennaio 2006 che richiedeva che il docente dovesse semplicemente possedere un'esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

A tal fine, si ricorda brevemente come per diventare docenti formatori ai sensi del D.l. 6 marzo 2013 è necessario:

— soddisfare come prerequisito il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado;

— soddisfare almeno uno dei sei criteri indicati nel decreto, finalizzati a garantire il possesso da parte del docente dei requisiti di conoscenza, esperienza e capacità didattica.

Si ricorda altresì che il formatore, sulla base della esperienza e conoscenza maturate potrà svolgere docenze in una o più delle seguenti aree tematiche:

1. Area normativa/giuridica/organizzativa (sostanzialmente riconducibile al modulo A).
2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari. Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto (sostanzialmente riconducibile al modulo B).
3. Area relazioni/comunicazione (sostanzialmente riconducibile al modulo C).

Infine, si rammenta che ai fini dell'aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:

— alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008 (2). Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;

(2) In effetti, oggi, l'elenco dei soggetti formatori autorizzati è quello previsto proprio dall'Accordo CSR del 7 luglio 2016, precedentemente discusso.

— ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.

Vale la pena anticipare come proprio un aspetto relativo all'aggiornamento del docente formatore sarà oggetto di successiva trattazione nel presente contributo (vedi paragrafo 9).

4. Organizzazione dei corsi

Sostanzialmente non sono apprezzabili differenze rilevanti rispetto alle previsioni in tal senso già contenute nell'Accordo CSR del 26 gennaio 2006, come si può vedere dalla seguente tabella di confronto:

<i>Organizzazione dei corsi ai sensi dell'Accordo CSR 7 luglio 2016</i>	<i>Organizzazione dei corsi ai sensi dell'Accordo CSR 26 gennaio 2006</i>
Indicare il responsabile del progetto formativo, che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso	Individuazione di un responsabile del progetto formativo
Indicare i nominativi dei docenti	
	Impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro
Ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 35 soggetti	Numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità
Tenere il registro di presenza dei partecipanti	Tenuta del registro di presenza dei "formandi" da parte del soggetto che realizza il corso
Verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell'ammissione alla verifica dell'apprendimento	Assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo

Le nuove previsioni sono un semplice allineamento a quelle già contenute negli Accordi della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

5. Metodologia di insegnamento e apprendimento

Il presente paragrafo è sicuramente uno dei più qualificanti dell'intero Accordo, almeno nella parte in cui si riferisce ai contenuti dell'Allegato IV al provvedimento stesso.

L'Accordo del 26 gennaio 2006 si limitava ad evidenziare la necessità di privilegiare nella metodologia di insegnamento/apprendimento le cosiddette metodologie "attive", attraverso l'uso di lezioni frontali equilibrate con esercitazioni, discussioni, lavori di gruppo, uso di tecniche di *problem solving*.

Il nuovo Accordo del 7 luglio 2016, grazie ai contenuti del proprio Allegato IV, conferma sostanzialmente tale approccio, ma aggiunge nuovi elementi significativi, utili al conseguimento degli obiettivi formativi.

Tale Allegato si compone di 4 punti:

1. profili di competenza degli ASPP/RSPP;
2. bisogni formativi di ASPP e RSPP;
3. il progetto formativo;
4. verifiche *in itinere* e finale.

Di seguito saranno presentati i contenuti relativi a ciascun punto.

Profili di competenza degli ASPP/RSPP

Attraverso questa prima parte dell'Allegato IV, per la prima volta, uno strumento legislativo tenta di andare oltre la semplice definizione delle figure di RSPP e ASPP contenute nell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008.

Non è un mistero il fatto che in questi anni di applicazione della norma, il Servizio di Prevenzione e Protezione e, in particolare, il RSPP, fin dall'introduzione di queste figure con il D.Lgs. n. 626/1994 sia stato considerato all'interno delle aziende semplicemente come un tecnico esperto di sicurezza.

Naturalmente, il possesso di competenze tecniche è certamente un requisito indispensabile per lo svolgimento di questo ruolo, ma molto poco è stato fatto per incentivare la visione di RSPP e ASPP quali "promotori e propulsori" all'interno dell'azienda del benessere dei lavoratori, nonché soggetti che, pur non essendo dotati dalla normativa di specifica posizione di garanzia, si collocano accanto alle posizioni gerarchicamente più elevate della piramide

aziendale e, pertanto, devono essere coinvolti non semplicemente quando si tratta di risolvere un problema, ma soprattutto nell'anticiparne l'insorgenza, promuovendo soluzioni per l'innalzamento della qualità della vita lavorativa.

Anche al fine di rendere maggiormente consapevoli i RSPP del loro ruolo e, si spera, di lanciare un messaggio anche ai soggetti (datori di lavoro e dirigenti *in primis*), l'ultimo capoverso di questa prima parte dell'Allegato IV ritiene che, pertanto, il RSPP debba essere "destinatario di una formazione manageriale di base, in quanto ha la responsabilità di promuovere un approccio gestionale diffuso alla prevenzione, nonché di una formazione specifica diretta alla gestione delle diverse problematiche connesse alla prevenzione, ovvero agli aspetti più tecnici del rischio e alle modalità di intervento più idonee a perseguirne la riduzione e alla gestione delle relazioni da attivare per il coinvolgimento, la partecipazione e la motivazione di tutti gli attori del sistema di sicurezza".

Per quanto non oggetto degli argomenti specifici della formazione e dell'analisi dei contenuti del presente Accordo, vale qui la pena evidenziare, brevemente, come, per elevare l'idea di un RSPP-manager, ma anche per comprendere come la sicurezza non sia un costo ma un investimento, le aziende dovrebbero dotarsi di strumenti con indicatori oggettivi relativi al SPP, utili per valutare, analizzare, comprendere e stimare la sua effettiva capacità tecnica, andando oltre i mezzi a tal fine più diffusi, quali la raccolta dei quasi-incidenti, l'analisi degli infortuni e altre simili analisi di tipo "reattivo" i cui numeri, spesso non sono comunque sufficienti a fornire una visione olistica dell'operato del Servizio stesso.

A tal fine può essere utile usare gli indicatori e criteri riportati nella seguente tabella (3):

INDICATORE	CRITERIO
1. Efficienza: — Produttività — Controllabilità — Funzionalità	Rapporto fra risorse (input) e prodotti (output)
2. Efficacia	Conseguimento delle modificazioni previste
3. Accessibilità	Possibilità per l'utente di usare il servizio, tempi, localizzazione, costi
4. Adeguatezza	Rapporto fra bisogni esistenti e programmi attuati
5. Qualità tecnico/scientifiche	Disponibilità di attrezzature e competenze di tipo tecnico organizzativo
6. Continuità	Possibilità di un rapporto stabile con gli stessi operatori
7. Accettabilità	Atteggiamento positivo degli utenti, dei committenti, delle autorità e del personale tecnico
8. Impatto	Effetto globale sulla salute e sulla sicurezza determinato dall'attività in esame

Bisogni formativi di ASPP e RSPP

La seconda parte dell'Allegato IV individua i 3 bisogni formativi essenziali di RSPP e ASPP, ciascuno dei quali, nelle intenzioni e nella loro traduzione pratica, si intende soddisfatto dalla frequentazione dei singoli moduli del corso di formazione che la Conferenza Stato-Regioni ritiene necessario e, aggiungeremmo, sufficiente (atteso che al termine del corso la norma consente che il soggetto sia pronto a svolgere l'incarico) per l'acquisizione dei "requisiti professionali".

Nello specifico, tali bisogni sono individuati in:

- conoscenza della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e dell'organizzazione della prevenzione (ruoli, responsabilità, processi);
- capacità di individuare e valutare adeguatamente i rischi e di collaborare a definire e a programmare adeguate misure di prevenzione e protezione in relazione ai diversi contesti lavorativi sia dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale;
- capacità relazionali, comunicative, per adempiere al meglio alla promozione della salute e sicurezza anche in situazioni potenzialmente conflittuali e nel rispetto delle esigenze di tutte le parti in gioco.

Una particolare attenzione viene posta alla progettazione del modulo B, rivolto al soddisfacimento del secondo punto precedentemente elencato, la quale dovrà permettere di:

(3) Fonte modificata: Rapporto della riunione di esperti dell'OMS uff. europeo tenutasi a Turku, Finlandia, 13 settembre 1985.

- sviluppare nel concreto conoscenze, comportamenti e abilità tecnico-professionali improntati alle norme e ai principi di sicurezza e di igiene;
 - evidenziare le peculiarità delle diverse realtà aziendali comprese nei vari settori produttivi al fine di stimolare una corretta individuazione dei pericoli e delle possibili misure di prevenzione e protezione adeguate;
 - sviluppare capacità di *problem-solving* e adeguati metodi di approccio ai problemi dell'igiene e della sicurezza;
 - fornire strumenti operativi per la valutazione e la gestione delle diverse tipologie di rischi
 - evidenziare il ruolo dei comportamenti aziendali in relazione alla sicurezza
 - sviluppare relazioni orientate a sostenere la prevenzione dei rischi
- Tenuto conto del fatto che il requisito minimo che definisce le “capacità” di RSPP e ASPP è determinato da un livello di scolarizzazione minimo (diploma di istruzione secondaria superiore) non necessariamente tecnico, la progettazione del modulo B dovrà tenere conto di queste esigenze, colmando lo scarto tra le competenze e le conoscenze richieste per svolgere il ruolo e quelle in ingresso.

Il progetto formativo

I requisiti richiesti al progetto formativo per soddisfare i bisogni di cui al punto precedente sono:

- **conformità**, intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle specifiche e ad eventuali standard di riferimento;
 - **coerenza**, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico, e delle scelte progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi;
 - **pertinenza**, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - **efficacia**, intesa come capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico e delle competenze professionali, con particolare riferimento al ruolo che il soggetto destinatario della formazione riveste nel contesto dell'organizzazione aziendale.
- Per ciascuna delle unità didattiche di cui ogni modulo è composto, dovranno essere definiti:
- gli obiettivi specifici e i risultati attesi (4);
 - i contenuti e la durata (5);
 - la strategia formativa e la metodologia didattica;
 - gli strumenti didattici di supporto e il materiale didattico;
 - le modalità e i criteri di verifica dell'apprendimento;
 - le modalità di verifica della qualità formativa (mediante questionari di gradimento).

Nel prosieguo del testo, l'Accordo fornisce anche una sorta di linea guida sullo scopo ultimo della definizione dei punti appena citati, nella quale è interessante, ad avviso di chi scrive, quanto meglio specificato con riferimento alla “strategia formativa e la metodologia didattica”, nel quale si ricorda come, nel caso degli adulti “l'apprendimento effettivo è di tipo esperienziale e relazionale”.

Sicuramente i carismi dei docenti sono fondamentali per il conseguimento del risultato, ma è indispensabile che in fase di progetto si prevedano strumenti che siano di ausilio al docente stesso, imponendone in tal modo l'impiego ed evitando che la lezione si trasformi in un semplice racconto di argomenti.

A tal fine, il progetto formativo è previsto che venga accompagnato da un “documento progettuale” nel quale sia data evidenza della traduzione in pratica di ogni singolo punto precedentemente elencato.

Verifiche in itinere e finale

Dovranno essere finalizzate a verificare:

- le conoscenze tecniche e metodologiche;
- la capacità di analisi e di decisione;
- la capacità di trasferimento delle conoscenze e competenze in ambito lavorativo.

Le regole minime per lo svolgimento di tali verifiche sarà affrontato nel successivo punto 7 dell'Accordo.

Se i contenuti dell'Allegato IV rappresentano, come già evidenziato, uno degli aspetti qualificanti di questo Accordo, alcune perplessità riguardano, invece, la possibilità che essi possano essere tradotti in pratica utilizzando la modalità di formazione *e-learning*, le cui nuove specifiche sono contenute nell'Allegato II dell'Accordo.

(4) Questo punto, in realtà, riguarda le sole unità didattiche del modulo B, poiché l'Accordo, come vedremo, già fornisce le informazioni necessarie per quanto riguarda i moduli A e C.

(5) *Idem*, per quanto riguarda la durata.

Come vedremo in seguito, essa, almeno per quanto riguarda la formazione di RSPP e ASPP, potrà essere impiegata solo per gli argomenti previsti dal modulo A e per gli aggiornamenti del modulo B, ma non bisogna dimenticare che il suo impiego è consentito anche per la formazione (in alcuni casi, completa) ed aggiornamento di altri soggetti.

Si è già avuto modo di esprimere le perplessità derivanti dall'assenza di monitoraggio circa l'applicazione e l'efficacia della formazione erogata in questi anni con tale modalità e, soprattutto, circa la sua capacità intrinseca di rispondere ai bisogni formativi dei soggetti per cui essa è consentita.

I due aspetti sono profondamente collegati.

Non volendo sembrare scettici a priori, in astratto, forse, non sarebbe impossibile erogare formazione in modalità *e-learning* efficace al soddisfacimento dei bisogni formativi, per quanto non si ritiene sia semplice, tramite essa, riuscire a rispettare il presupposto precedentemente citato: "l'apprendimento effettivo è di tipo esperienziale e relazionale".

Ma nel concreto, riproporre questa modalità di formazione, allargando per giunta la platea dei soggetti interessati ed il numero di ore erogabili, semplicemente modificandone alcuni requisiti (come se fosse un problema di requisiti), significa non tener conto di quanto è accaduto nel mondo reale in questi anni e significa non aver osservato minimamente cosa, effettivamente, sia stato proposto alle aziende da parte dei vari soggetti formatori:

- aule virtuali... appunto virtuali. Nel senso di deserte, fatto salvo il partecipante;
- forum privi di partecipazione;
- docenti monoespressivi la cui verve oratoria è stata ritenuta dall'OMS cura efficace per l'insonnia (non si può pretendere, del resto, che sia semplice parlare per ore di fronte ad una telecamera e senza alcuna interazione);
- interazione nulla... principalmente dettata dall'impossibilità di creare interesse nel discente.

Il motivo principale per cui le aziende, soprattutto le aziende di notevoli dimensioni, si sono rivolte a questa modalità di formazione, risiede nel fatto che essa è:

- semplice da organizzare;
- generalmente più economica dell'analoga formazione in aula;
- consente di assolvere ad un obbligo formativo.

Tutti elementi leciti e di cui tener conto, per carità. Ma, se non ci si vuole nascondere dietro un dito, nella stragrande maggioranza dei casi l'azienda era perfettamente consapevole dell'inferiore "qualità del prodotto" rispetto al corso in aula, ma i vantaggi su descritti erano troppo allettanti per rinunciarvi.

Chi scrive ha assistito a corsi di formazione in aula altrettanto inadeguati, impossibile dire il contrario, ma in molti casi, grazie anche ad un'opportuna selezione dei soggetti formatori e dei docenti, non sono mancate occasioni di formazione "in presenza" effettivamente valide. La stessa affermazione non sarebbe possibile farla per i corsi *e-learning*.

Se queste considerazioni di natura personale possono suscitare legittima perplessità in chi legge, tuttavia, non inferiore perplessità dovrebbe suscitare il fatto che la Conferenza Stato-Regioni abbia rilanciato sulla scommessa della formazione *e-learning*, dopo cinque anni dalla sua massiccia introduzione nel panorama della sicurezza sul lavoro, senza aver eseguito alcun monitoraggio e senza che siano avvenuti controlli anche minimi sul rispetto da parte delle piattaforme dei requisiti previsti (per quanto la carenza dei controlli riguardi anche la formazione in aula).

Ad ogni modo, tornando all'analisi dei contenuti dell'Allegato II, esso si compone delle quattro parti di cui di seguito si darà conto.

Requisiti e specifiche di carattere organizzativo

Ci si riferisce ai requisiti di cui deve essere in possesso il soggetto formatore, ovvero:

- rientrare tra i soggetti autorizzati ai sensi del punto 2. dell'allegato A precedentemente trattato;
- essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità *e-learning*, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS - Learning Management System);
- garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione *e-learning* quali: responsabile/coordinatore scientifico del corso, mentor/tutor di contenuto, tutor di processo, personale tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma (sviluppatore della piattaforma);
- garantire la disponibilità di un'interfaccia di comunicazione con l'utente in modo da assicurare in modo continuo assistenza, interazione, usabilità e accessibilità (help tecnico e didattico).

Requisiti e specifiche di carattere tecnico

Il sistema di gestione della piattaforma *e-learning* deve permettere di monitorare e certificare:

- lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
- la partecipazione attiva del discente;
- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
- la tracciabilità dell'utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in *Learning Objects* (LO);
- la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente;
- le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili anche in modalità *e-learning*.

Ogni corso o modulo dovrà essere realizzato in conformità allo standard internazionale SCORM (*Shareable Content Object Reference Model*) ("Modello di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibile") o eventuale sistema equivalente, al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (*Learning Objects*) nella piattaforma LMS utilizzata.

Il soggetto formatore dovrà garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione d'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy.

Profili di competenze per la gestione didattica e tecnica

Si prevede la presenza di 4, specifiche, figure:

- Responsabile/Coordinatore scientifico del corso: cura l'articolazione del corso e la strutturazione dei suoi contenuti. Deve avere esperienza almeno triennale nel settore della sicurezza sul lavoro e i requisiti previsti per i docenti dal D.L. 6 marzo 2013.
- Mentor/tutor di contenuto: figura esperta che assicura e presidia il supporto scientifico di assistenza ai discenti al fine di fornire chiarimenti e approfondimenti. Deve essere in possesso dei requisiti previsti per i docenti dal D.L. 6 marzo 2013.
- Tutor di processo: è colui il quale, materialmente, fornirà supporto ai discenti.
- Sviluppatore della piattaforma: figura che sviluppa il progetto formativo sulla piattaforma e garantisce le attività di gestione tecnica della stessa.

Non si specifica nell'Allegato II se la stessa persona possa svolgere più ruoli, avendone le competenze.

Documentazione

L'Accordo prevede la redazione di un documento di progetto che contenga almeno i seguenti elementi, i quali dovranno essere messi a disposizione del discente e, da quest'ultimo, accettati per presa visione:

1. il programma completo del corso, nella sua articolazione didattica (moduli didattici, unità didattiche, *Learning Objects*) e cronopedagogica;
2. le modalità di erogazione (asincrona, sincrona, mista, on line, off line) e gli strumenti utilizzati (forum, chat, classi virtuali, posta elettronica, webinar, videolezioni, etc.);
3. i nomi del responsabile/coordinatore scientifico del corso, del mentor/tutor di contenuto, del tutor di processo, dello sviluppatore della piattaforma;
4. i nomi dei relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti di ciascuna unità didattica, ciascuno in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
5. scheda tecnica che descrive la caratteristica della piattaforma utilizzata, le risorse/specifiche tecniche di utente necessarie per la fruibilità del corso, le modalità di trasferimento dei contenuti, i criteri di accessibilità e usabilità;
6. le modalità di iscrizione e di profilazione e le credenziali di accesso degli utenti, garantendo gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
7. le eventuali competenze e titoli di ingresso degli utenti al percorso formativo;
8. le modalità di tracciamento delle attività dell'intero percorso formativo;
9. il tempo di disponibilità minima e massima di fruizione del percorso formativo e i tempi di fruizione dei contenuti (unità didattiche);
10. le modalità di verifica dell'apprendimento sia intermedie che finale.

Si prevede altresì la consegna degli attestati di partecipazione dei corsi e di superamento delle verifiche finali direttamente ai discenti e ne dovrà essere mantenuta traccia.

Gli organi di vigilanza competenti dovranno ricevere le credenziali di accesso al corso in caso di controlli.

Vale la pena evidenziare, infine, come nel testo dell'Allegato II non compaia alcun riferimento alla necessità della verifica di apprendimento finale "in presenza" da effettuare al termine del corso di formazione *e-learning*, requisito che aveva sollevato non poche obiezioni relative, in particolare, alla sua praticità.

6. Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo

Come già precedentemente accennato, il nuovo Accordo conferma l'impostazione di un percorso formativo, rivolto all'acquisizione dei "requisiti professionali", costituito dalla frequenza di due moduli comuni per RSPP e ASPP, ovvero i moduli A e B, e di un modulo C per il solo RSPP, come previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il presente punto del provvedimento entra nel merito dei requisiti minimi di ciascun modulo.

6.1. Modulo A

Si conferma la durata complessiva di 28 ore del presente modulo e si precisa che le verifiche di apprendimento finali dovranno essere eseguite al di fuori delle ore previste.

Non essendo presente alcuna indicazione in merito, si lascia intendere che, al contrario, il tempo dedicato alle verifiche intermedie possa contribuire alla composizione del monte ore complessivo, come del resto era già previsto dall'Accordo del 26 gennaio 2006, come indicato nelle sue Linee interpretative del 5 ottobre 2006 al punto 2.4.

Si conferma altresì la propedeuticità del modulo A alla frequenza degli altri moduli, ma si aggiunge una possibilità sinora espressamente esclusa dal precedente Accordo, ovvero l'opzione di frequentare per intero il modulo usufruendo della modalità di formazione *e-learning*, quest'ultima erogata conformemente alle indicazioni precedentemente viste e contenute nell'Allegato II.

Di seguito si dà evidenza dei nuovi obiettivi formativi del modulo A nel suo complesso, messi a confronto con quelli precedentemente individuati dall'Accordo del 26 gennaio 2006:

Accordo CSR del 7 luglio 2016	Accordo CSR del 26 gennaio 2006
La normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza e gli strumenti per garantire un adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa	Acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro, sui criteri e strumenti per la ricerca delle leggi e norme tecniche riferite a problemi specifici
Tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le responsabilità; le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	Acquisire elementi di conoscenza relativi ai vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, alle responsabilità e alle funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori
I principali rischi trattati dal D.Lgs. n. 81/2008 e individuare le misure di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle emergenze	Acquisire elementi di conoscenza in particolare modo per gli aspetti normativi, relativi ai rischi e ai danni da lavoro, alle misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, ai criteri metodologici per la valutazione dei rischi, ai contenuti del documento di valutazione dei rischi, alla gestione delle emergenze
Gli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale	
I concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione; gli elementi metodologici per la valutazione del rischio	
	Acquisire elementi di conoscenza relativi alle modalità con cui organizzare e gestire un sistema di prevenzione aziendale

Nonostante siano rilevabili alcune differenze nella definizione di questi obiettivi generali, in effetti la loro enucleazione all'interno del programma vero e proprio, dai contenuti minimi vincolanti, non differisce di molto rispetto al passato, com'è possibile evincere dalla seguente tabella di confronto.

Accordo CSR del 7 luglio 2016			Accordo CSR del 26 gennaio 2006
Unità didattica A1 - 8 ore	Obiettivi formativi	Contenuti del modulo	Titolo e contenuti del modulo
Presentazione e apertura del corso	Conoscere gli obiettivi, i contenuti e le	Gli obiettivi didattici del Modulo.	Presentazione del corso

	modalità didattiche del Modulo.	L'articolazione del corso in termini di programmazione. Le metodologie impiegate. Il ruolo e la partecipazione dello staff. Le informazioni organizzative. Presentazione dei partecipanti.	
L'approccio alla prevenzione nel D. Lgs. n. 81/2008	Conoscere l'approccio alla prevenzione e protezione disciplinata nel D.Lgs. n. 81/2008 per un percorso di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori.	La filosofia del D.Lgs. n. 81/2008 in riferimento al carattere gestionale-organizzativo dato dalla legislazione al sistema di prevenzione aziendale.	L'approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. n. 626/1994 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. La filosofia del D.Lgs. n. 626/1994 in riferimento alla organizzazione di un Sistema di Prevenzione aziendale, alle procedure di lavoro, al rapporto uomo-macchina e uomo ambiente/sostanze pericolose, alle misure generali di tutela della salute dei lavoratori e alla valutazione dei rischi.
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento	Conoscere la normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro.	L'evoluzione legislativa sulla salute e sicurezza sul lavoro. Lo Statuto dei lavoratori e la normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. L'impostazione di base data al D.Lgs. n. 81/2008 dal legislatore, riferendo la trattazione anche ai principi costituzionali ed agli obblighi civili e penali dati dall'ordinamento giuridico nazionale. Il quadro giuridico europeo (direttive, regolamenti, raccomandazioni, pareri). I profili di responsabilità amministrativa. La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, ecc. Il D.M. 10 marzo 1998 e il quadro legislativo antincendio. Le principali norme tecniche UNI, GEI, accenni sulle attività di normalizzazione nazionali ed europee.	Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento — La gerarchia delle fonti giuridiche — Le Direttive Europee — La Costituzione, Codice Civile e Codice Penale — L'evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro — Statuto dei Lavoratori e normativa sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali — Il D.Lgs. n. 626/1994: l'organizzazione della prevenzione in azienda, i rischi considerati e le misure preventive esaminati in modo associato alla normativa vigente collegata — La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, etc. — Le norme tecniche UNI, CEJ e loro validità
Il sistema istituzionale della prevenzione	Conoscere il sistema istituzionale della prevenzione.	Capo II del Titolo I del d.lgs. n. 81/2008.	
Il sistema di vigilanza e assistenza	Conoscere il funzionamento del sistema pubblico della prevenzione.	Vigilanza e controllo. Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni. Le omologazioni, le verifiche periodiche. Informazione, assistenza e consulenza. Organismi paritetici e Accordi di categoria.	Il Sistema Pubblico della prevenzione — Vigilanza e controllo — Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni — Le omologazioni, le verifiche periodiche — Informazione, assistenza e consulenza

		Azienda Sanitaria, Direzione Territoriale del Lavoro, Vigili del Fuoco, INAIL, ARPA.	— Organismi paritetici e Accordi di categoria
<i>Unità didattica A2 - 4 ore</i>	<i>Obiettivi formativi</i>	<i>Contenuti del modulo</i>	<i>Titolo e contenuti del modulo</i>
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/2008	Individuare i ruoli dei soggetti del sistema preventivo con riferimento ai loro compiti, obblighi e responsabilità.	Il sistema sicurezza aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008: — datore di lavoro, dirigenti e preposti; — responsabile del servizio prevenzione e protezione e addetti del SPP; — Medico Competente; — rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito; — addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso; — lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori; — lavoratori autonomi; — imprese familiari.	I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 626/94: i compiti, gli obblighi, responsabilità civili e penali — il Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti — il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), gli Addetti del SPP — il Medico Competente (MC) — il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) — gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso — i Lavoratori — i Progettisti, i Fabbrikanti, i Fornitori e gli Installatori — i Lavoratori autonomi
<i>Unità didattica A3 - 8 ore</i>	<i>Obiettivi formativi</i>	<i>Contenuti del modulo</i>	<i>Titolo e contenuti del modulo</i>
Il processo di valutazione dei rischi	Conoscere i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione. Conoscere i principali metodi e criteri per la valutazione dei rischi. Conoscere gli elementi di un documento di valutazione dei rischi. Essere in grado di redigere lo schema di un documento di valutazione dei rischi.	Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione. Principio di precauzione: attenzione alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo, registro infortuni. Analisi delle malattie professionali: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo. Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile. Valutazione dei rischi: metodologie e criteri per la valutazione dei rischi. Fasi e attività del processo valutativo. Il contesto di applicazione delle procedure standardizzate. Contenuti struttura e organizzazione del documento di valutazione dei rischi.	Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi — Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione — Principio di precauzione, attenzione al genere, clima delle relazioni aziendali, rischio di molestie e mobbing — Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo, registro infortuni — Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile — Informazione sui criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei rischi (Linee guida regionali, linee guida CEE, modelli basati su check list, la Norma UNI EN 1050/98, ecc.) Documento di valutazione dei rischi — Contenuti e specificità: metodologia della valutazione e criteri utilizzati — Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione adottate o da adottare — Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento — Definizione di un sistema per il controllo della efficienza e della efficacia nel tempo delle misure attuate

		La valutazione dei rischi da interferenze e la gestione di contratti di appalto o d'opera o di somministrazione.	
<i>Unità didattica A4 - 4 ore</i>	<i>Obiettivi formativi</i>	<i>Contenuti del modulo</i>	<i>Titolo e contenuti del modulo</i>
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi	Conoscere i principali rischi trattati dal D. Lgs. n. 81/2008 e le misure di prevenzione e protezione.	La classificazione dei rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza. La segnaletica di sicurezza. I dispositivi di protezione individuale: criteri di scelta e di utilizzo.	Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio — Il piano delle misure di prevenzione — Il piano e la gestione del pronto soccorso — I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): criteri di scelta e di utilizzo — La gestione degli appalti
			La classificazione dei rischi in relazione alla normativa — Rischio da ambienti di lavoro — Rischio elettrico — Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature — Rischio movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto) — Rischio cadute dall'alto — Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e impianti
La gestione delle emergenze	Conoscere le modalità di gestione del rischio incendio e primo soccorso. Conoscere le modalità per la stesura di un piano di emergenza.	Il rischio incendio: caratteristiche e procedure di gestione. Il piano di emergenza e di primo soccorso: ambiti e applicazioni.	Rischio incendio ed esplosione — Il quadro legislativo antincendio e C.P.I. — Gestione delle emergenze elementari
			La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza (I) — Principali malattie professionali — Rischio cancerogeni e mutageni — Rischio chimico — Rischio biologico — Tenuta dei registri di esposizione dei lavoratori alle diverse tipologie di rischio che li richiedono
			La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza (II) — Rischio rumore — Rischio vibrazioni — Rischio videoterminali — Rischio movimentazione manuale dei carichi — Rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti — Rischio da campi elettromagnetici — Il microclima — L'illuminazione
	Conoscere gli obblighi relativi	Sorveglianza sanitaria: obiettivi e obblighi,	

La sorveglianza sanitaria	alla sorveglianza sanitaria.	specifiche tutele per le lavoratrici madri, minori, invalidi, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi.	Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio La sorveglianza sanitaria: definizione della necessità della sorveglianza sanitaria, specifiche tutele per le lavoratrici madri, minori, invalidi, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi
<i>Unità didattica A5 - 4 ore</i>	<i>Obiettivi formativi</i>	<i>Contenuti del modulo</i>	<i>Titolo e contenuti del modulo</i>
Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione e partecipazione	Conoscere i principali obblighi informativi, formativi, addestramento, consultazione e partecipazione.	Informazione, formazione e addestramento dei soggetti previsti nel D.Lgs. n. 81/2008. La consultazione aziendale della sicurezza. Le relazioni tra i soggetti del sistema prevenzione.	Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio La informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori (nuovi assunti, RSPP, RLS, RLST, addetti alle emergenze, aggiornamento periodico)

6.2. Modulo B

Ricordando che l'art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che le capacità e i requisiti professionali di RSPP e ASPP debbano essere adeguati alla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative, la Conferenza Stato-Regioni conferma la volontà di garantire il rispetto di questo requisito mediante la frequenza del modulo B.

Nello specifico, il tale modulo ha la funzione di soddisfare i seguenti bisogni formativi:

- individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto compresi i rischi ergonomici e stress lavoro-correlato;
- individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i DPI, in riferimento alla specifica natura del rischio e dell'attività lavorativa;
- contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio.

Vale la pena ricordare che l'Accordo del 26 gennaio 2006 aveva suddiviso il complesso delle attività lavorative in 9 macrosettori di attività individuabili mediante il settore ATECO (un codice che classifica le attività economiche) di appartenenza, come di seguito indicato:

	<i>Classificazione macrosettori di attività (ATECO)</i>	<i>Durata complessiva del corso</i>
1	Agricoltura	36
2	Pesca	36
3	Estrazione minerali Altre industrie estrattive Costruzioni	60
4	Industrie Alimentari ecc. Tessili, Abbigliamento Conciarie, Cuoio Legno Carta, editoria, stampa Minerali non metalliferi Produzione e Lavorazione Metalli Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici Fabbricazione macchine, apparecchi elettrici, elettronici Autoveicoli Mobili Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua Smaltimento rifiuti	48
5	Raffinerie Trattamento combustibili nucleari Industria chimica, Fibre Gomma, Plastica	68

6	Commercio ingrosso e dettaglio Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.) Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni	24
7	Sanità - Servizi sociali	60
8	Pubblica Amministrazione Istruzione	24
9	Alberghi, Ristoranti Assicurazioni Immobiliari, Informatica Associazioni ricreative, culturali, sportive Servizi domestici Organizzazioni Extraterritoriali	12

Una delle critiche che sono state sollevate in questi anni di applicazione relativamente all'impostazione data, derivava dalla presenza di molti argomenti comuni nei programmi formativi dell'uno o dell'altro macrosettore che costringevano, chi intendeva svolgere l'incarico di RSPP o ASPP in attività afferenti a differenti macrosettori ATECO, a ripetere parte dei contenuti comuni (ad esempio, i rischi relativi agli ambienti di lavoro, alla movimentazione manuale dei carichi, il rischio biologico o chimico, il rischio elettrico e quello riguardante le macchine e attrezzature, che erano comuni a tutti i settori), non essendo previsto il riconoscimento di crediti formativi.

Il nuovo Accordo innova profondamente l'impostazione del presente modulo, nel tentativo di superare questa criticità, prevedendo un modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore, nel quale dovranno essere trattati i seguenti argomenti:

Unità didattica	Argomenti
UD1	Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti
UD2	Ambiente e luoghi di lavoro
UD3	Rischio incendio e gestione delle emergenze Atex
UD4	Rischi infortunistici: — Macchine impianti e attrezzature — Rischio elettrico — Rischio meccanico — Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci — Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo
UD5	Rischi infortunistici: — Cadute dall'alto
UD6	Rischi di natura ergonomica e legati all'organizzazione del lavoro: — Movimentazione manuale dei carichi — Attrezzature munite di videotermini
UD7	Rischi di natura psico-sociale: — Stress lavoro-correlato — Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out
UD8	Agenti fisici
UD9	Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto
UD10	Agenti biologici
UD11	Rischi connessi ad attività particolari: — Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti Rischi connessi all'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol
UD12	Organizzazione dei processi produttivi

Le metodologie didattiche dovranno avere carattere operativo e fortemente orientato alla risoluzione di problemi, all'analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione e la trattazione dei rischi dovrà prevedere un breve richiamo normativo e la precisa definizione degli stessi.

La durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali.

A tal proposito, l'accordo non fornisce alcuna informazione circa la durata da assegnare alla trattazione dei singoli argomenti, aspetto che dovrà essere affrontato dai soggetti formatori. Ad avviso di chi scrive, una simile impostazione contrasta con quanto l'Accordo stesso prevede nella parte dell'Allegato IV dedicata ai bisogni formativi, in particolare laddove esso fornisce indicazioni relative alla progettazione del modulo B. Difatti, nel concreto, questo modulo verrà frequentato da soggetti appartenenti alle più disparate attività lavorative e diventerà molto difficile articolare la trattazione dei vari argomenti in modo da soddisfare i fabbisogni formativi di tutti i partecipanti, anche in relazione alla differente complessità dei settori in cui andranno ad operare.

Ad onor del vero, il problema già si presentava con la precedente impostazione, poiché i soggetti formatori assemblavano le aule con soggetti appartenenti a vari macrosettori di attività, erogando loro gli argomenti comuni.

Ma tenendo conto degli obiettivi formativi dichiarati nell'Allegato IV, appare velleitario ritenere che essi possano essere realizzati attraverso la nuova impostazione del modulo B.

Abbiamo già avuto modo di dire come il ruolo del RSPP non sia meramente "tecnico", ma questo non significa che esso non lo debba essere per nulla o in misura adeguata. Sufficientemente adeguata.

Certamente, pur essendo il RSPP il soggetto a cui il datore di lavoro deve rivolgersi per la valutazione dei rischi, per la ricerca di soluzioni, anche tecniche, ciò non equivale a pretendere che il RSPP sia un tuttologo. Ed infatti, laddove le sue competenze non fossero sufficienti, il datore di lavoro potrebbe richiedere il supporto di esperti esterni per singole valutazioni o per trovare soluzioni specifiche. Ma poi, il punto è sempre quello... chi dovrà gestire le valutazioni, comprenderne gli esiti, coordinare le azioni preventive e protettive, capire se siano necessari ulteriori approfondimenti, procedere ad aggiornamenti sarà sempre il RSPP il quale, sia esso soggetto interno o esterno, se non lo stesso datore di lavoro, è nominato sulla base delle "capacità e requisiti professionali" individuate dall'Accordo della Conferenza Stato-Regioni. Se, stando alle indicazioni contenute nello stesso Accordo, è il modulo B a fornire le competenze tecniche minime, si sta postulando che 48 ore siano sufficienti alla formazione di un "esperto" per la maggioranza dei settori di attività.

No, non se ne sta facendo una mera questione di "quantità", ma non si può pretendere il trasferimento di sufficiente "qualità" nel poco tempo concesso.

Basta rileggere le indicazioni metodologiche contenute nell'Allegato IV del Provvedimento, di cui si è già riconosciuto l'aspetto innovativo rispetto al passato, per capire come gli obiettivi di competenza riportati all'inizio di questo paragrafo siano irrealizzabili nel tempo a disposizione, per riconoscere ancora una volta come la traduzione pratica di questi obiettivi sia svuotata di ogni contenuto fino a lasciare solo la "buccia", la forma priva di sostanza.

Modulo B di specializzazione

Il nuovo Accordo prevede che il percorso formativo del modulo B comune, venga integrato con ulteriori ore di specializzazione qualora si intenda operare nei seguenti 4 macrosettori di attività:

<i>Modulo</i>	<i>Riferimento codice settori Ateco 2007 Lettera - Descrizione macrocategoria</i>	<i>Durata</i>
Modulo B-SP1 Agricoltura - Pesca	A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	12 ore
Modulo B-SP2 Cave - Costruzioni	B - Estrazione di minerali da cave e miniere F - Costruzioni	16 ore
Modulo B-SP3 Sanità residenziale	Q - Sanità e assistenza sociale (86.1 - Servizi ospedalieri e 87 - Servizi di assistenza sociale residenziale)	12 ore
Modulo B-SP4 Chimico - Petrochimico	C - Attività manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici)	16 ore

Si riportano di seguito i contenuti minimi dei moduli B di specializzazione:

Modulo B-SP1: Agricoltura - Pesca (12 ore)

- Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore agricolo, nella silvicoltura o zootecnico e nel settore ittico
- Dispositivi di protezione individuali
- Normativa CEI per strutture e impianti del settore agricolo, zootecnico e della pesca
- Macchine, attrezzature agricole e forestali e attrezzature di lavoro e a bordo
- Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati in agricoltura
- Esposizione ad agenti fisici: rumore e vibrazione nel settore agricolo e ittico
- Rischio incendio e gestione dell'emergenza
- Rischio cadute dall'alto, a bordo e fuori bordo
- Movimentazione dei carichi
- Atmosfere iperbariche

Modulo B-SP2: Attività Estrattive - Costruzioni (16 ore)

- Organizzazione, fasi lavorative e aree di lavoro dei cantieri
- Il piano operativo di sicurezza (POS)
- Cenni sul PSC e PSS
- Cave e miniere
- Dispositivi di protezione individuali
- Cadute dall'alto e opere provvisorie
- Lavori di scavo
- Impianti elettrici e illuminazione di cantiere
- Rischio meccanico: macchine e attrezzature
- Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto
- Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto nei cantieri
- Esposizione ad agenti fisici nei cantieri: rumori e vibrazioni
- Rischio incendio ed esplosione nelle attività estrattive e nei cantieri
- Attività su sedi stradali

Modulo B-SP3: Sanità residenziale (12 ore)

- Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore sanitario, ospedaliero e ambulatoriale e assistenziale
- Dispositivi di protezione individuali
- Rischio elettrico e normativa CEI per strutture e impianti nel settore sanitario
- Rischi infortunistici apparecchi, impianti e attrezzature sanitarie e attività sanitaria specifica (es. ferite da taglio e da punta)
- Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati nel settore sanitario
- Esposizione ad agenti fisici: rumore, microclima, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, vibrazione nel settore sanitario
- Rischio incendio e gestione dell'emergenza
- Le atmosfere iperbariche
- Gestione dei rifiuti ospedalieri
- Movimentazione dei carichi

Modulo B-SP4: Chimico - Petrochimico (16 ore)

- Processo produttivo, organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro nel settore chimico-petrochimico
- Dispositivi di protezione individuali
- Normativa CEI per strutture e impianti
- Impianti nel settore chimico e petrolchimico
- Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni nel settore chimico e petrolchimico
- Esposizione ad agenti fisici nel settore chimico e petrolchimico
- Rischi incendi esplosioni e gestione dell'emergenza
- Gestione dei rifiuti
- Manutenzione impianti e gestione fornitori

6.3. Modulo C

Come già precedentemente accennato, confermando l'impostazione in tal senso ereditata dal precedente, il modulo C dovrà essere frequentato solo da coloro i quali intendano rivestire l'incarico di RSPP.

Si conferma altresì la durata complessiva del corso, prevista in 24 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali, e si precisa che esso è finalizzato a consentire ai RSPP di acquisire le conoscenze/abilità relazionali e gestionali per:

- progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo;
- pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione della sicurezza;
- utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del sistema

Per quanto riguarda i contenuti del “nuovo” modulo C, essi rimangono sostanzialmente invariati rispetto a quanto previsto dal precedente Accordo del 26 gennaio 2006, come si può vedere dalla seguente tabella di confronto:

Accordo CSR del 7 luglio 2016			Accordo CSR del 26 gennaio 2006
Unità didattica C1 - 8 ore	Obiettivi formativi	Contenuti del modulo	Titolo e contenuti del modulo
Presentazione e apertura del corso	Conoscere gli obiettivi, i contenuti e le modalità didattiche del Modulo.	Gli obiettivi didattici del Modulo. L'articolazione del corso in termini di programmazione. Le metodologie impiegate. Il ruolo e la partecipazione dello staff. Le informazioni organizzative. Presentazione dei partecipanti.	Presentazione del corso
Ruolo dell'informazione e della formazione	Evidenziare la stretta connessione e coerenza tra il documento di valutazione dei rischi e la predisposizione dei piani della informazione e formazione. Effettuare una ampia panoramica delle metodologie e degli strumenti disponibili per realizzare una corretta informazione sul posto di lavoro. Conoscere le metodologie didattiche utilizzabili per le diverse esigenze formative e i principali elementi della progettazione didattica.	Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in azienda (D.Lgs. n. 81/2008 e altre direttive europee). Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro. Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici, conferenze, seminari informativi, ecc.). Strumenti di informazione su salute e sicurezza sul lavoro (circolari, cartellonistica, opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete, ecc.). La formazione: il concetto di apprendimento. Le metodologie didattiche attive: analisi e presentazione delle principali metodologie utilizzate nell'andragogia. Elementi di progettazione didattica: analisi del fabbisogno, definizione degli obiettivi didattici, scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi, metodologie didattiche, sistemi di	Ruolo dell'informazione e della formazione — Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in azienda (D.Lgs. 626/1994 e altre direttive europee) — Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro — Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici, conferenze, seminari informativi, ecc.) — Strumenti di informazione su salute e sicurezza del lavoro (circolari, cartellonistica, opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete, ecc.) — Elementi di progettazione didattica ● analisi dei fabbisogni ● definizione degli obiettivi didattici ● scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi ● metodologie didattiche ● sistemi di valutazione dei risultati della formazione in azienda

		valutazione dei risultati della formazione in azienda.	
<i>Unità didattica C2 - 8 ore</i>	<i>Obiettivi formativi</i>	<i>Contenuti del modulo</i>	<i>Titolo e contenuti del modulo</i>
Organizzazione e sistemi di gestione	<p>Conoscere la struttura di un SGSL secondo le principali normative. Organizzare il coordinamento dei processi amministrativi interni (capitolati, specifiche prestazionali di beni e servizi) ed esterni dell'azienda che hanno impatto sui rischi introdotti.</p> <p>Conoscere i principali elementi di "organizzazione aziendale".</p>	<p>La valutazione del rischio come:</p> <ul style="list-style-type: none"> — processo di pianificazione della prevenzione; — conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l'individuazione e l'analisi dei rischi con particolare riferimento ad obblighi, responsabilità e deleghe funzionali ed organizzative; — elaborazione di metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei provvedimenti di sicurezza adottati. <p>Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL integrazione confronto con norme e standard (OSHAS 18001, ISO, ecc.).</p> <p>Il processo del miglioramento continuo. Organizzazione e gestione integrata:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sinergie tra i sistemi di gestione qualità (ISO 9001), ambiente (ISO 14001), sicurezza (OSHAS 18001); — procedure semplificate MOG (d.m. 13/02/2014); — attività tecnico amministrative (capitolati, percorsi amministrativi, aspetti economici); — programma, pianificazione e organizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria. <p>La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. n. 231/2001): ambito di operatività e effetti giuridici (art. 9, Legge n. 123/2007).</p>	<p>Organizzazione e sistemi di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> — La valutazione del rischio come: <ul style="list-style-type: none"> a) processo di pianificazione della prevenzione b) conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l'individuazione e l'analisi dei rischi c) elaborazione di metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei provvedimenti di sicurezza presi — Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL, integrazione confronto con norme e standard (OSHAS 18001, ISO, ecc.) — Il processo del miglioramento continuo — Organizzazione e gestione integrata delle attività
<i>Unità didattica C3 - 4 ore</i>	<i>Obiettivi formativi</i>	<i>Contenuti del modulo</i>	<i>Titolo e contenuti del modulo</i>
Il sistema delle relazioni e della comunicazione	<p>Identificare il sistema di relazioni interno/esterno tra i diversi soggetti della prevenzione e il flusso comunicativo.</p> <p>Illustrare sia i concetti e i principi della comunicazione sia i metodi e le</p>	<p>Il sistema delle relazioni: RLS, datore di lavoro, medico competente, lavoratori, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc.</p> <p>Caratteristiche e obiettivi che incidono sulle relazioni.</p>	<p>Il sistema delle relazioni e della comunicazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — Il sistema delle relazioni: RLS, Medico competente, lavoratori, datore di lavoro, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi,

	tecniche finalizzate alla migliore efficacia della comunicazione per la sicurezza. Gestire efficacemente la riunione periodica per meglio valutare le condizioni di salute e sicurezza del posto di lavoro e per monitorare l'attuazione delle eventuali decisioni adottate al riguardo.	Ruolo della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro. Individuazione dei punti di consenso e disaccordo per mediare le varie posizioni. Cenni ai metodi, tecniche e strumenti della comunicazione. La rete di comunicazione in azienda. Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica. Chiusura della riunione e pianificazione delle attività. Attività post-riunione. La percezione individuale dei rischi.	appaltatori, ecc. — Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro — Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione — Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica — Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali
Aspetti sindacali	Comprendere cosa si intende per relazioni sindacali. Elementi di contatto e differenziazioni fra relazioni sindacali e sistema della sicurezza.	Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali. Art. 9 della Legge n. 300/1970. Rapporto fra gestione della sicurezza e aspetti sindacali. Criticità e punti di forza.	
<i>Unità didattica C4 - 4 ore</i>	<i>Obiettivi formativi</i>	<i>Contenuti del modulo</i>	<i>Titolo e contenuti del modulo</i>
Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato	Conoscere gli elementi relativi allo stress da lavoro correlato in funzione del benessere aziendale. Conoscere i principi base legati alla motivazione delle persone.	Cultura della sicurezza: — analisi del clima aziendale; — elementi fondamentali per comprendere il ruolo dei bisogni nello sviluppo della motivazione delle persone. Benessere organizzativo: — motivazione, collaborazione, corretta circolazione delle informazioni, analisi delle relazioni, gestione del conflitto; — fattori di natura ergonomica e stress lavoro correlato. Team building: — aspetti metodologici per la gestione del team building finalizzato al benessere organizzativo.	Rischi di natura psicosociale — Elementi di comprensione e differenziazione fra stress, <i>mobbing</i> e <i>burn-out</i> — Conseguenze lavorative dei rischi da tali fenomeni sulla efficienza organizzativa, sul comportamento di sicurezza del lavoratore e sul suo stato di salute — Strumenti, metodi e misure di prevenzione — Analisi dei bisogni didattici Rischi di natura ergonomica — L'approccio ergonomico nell'impostazione dei posti di lavoro e delle attrezzature — L'approccio ergonomico nell'organizzazione aziendale — L'organizzazione come sistema: principi e proprietà dei sistemi

7. Valutazione degli apprendimenti

Per ciascun modulo si dovrà procedere all'esecuzione di prove che dovranno essere predisposte dai vari docenti, eventualmente col supporto del responsabile del progetto formativo, secondo il seguente schema:

	<i>Modulo A</i>	<i>Modulo B</i>	<i>Modulo C</i>
<i>Test</i>	— obbligatorio — somministrabile anche in itinere — totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno 3 risposte alternative — soglia di superamento: 70% delle risposte corrette	— obbligatorio — somministrabile anche in itinere — totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno 3 risposte alternative — soglia di superamento: 70% delle risposte corrette	— obbligatorio — somministrabile anche in itinere — totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno 3 risposte alternative — soglia di superamento: 70% delle risposte corrette
<i>Colloquio individuale</i>	Facoltativo	Facoltativo	Obbligatorio
<i>Prova finale</i>	Non prevista	— di tipo descrittivo — a scelta tra: ● 5 domande aperte su casi reali ● simulazione	Non prevista

I verbali d'esame dovranno essere conservati, anche su supporti informatici, a cura del soggetto formatore e devono contenere i seguenti elementi:

- dati identificativi del soggetto formatore;
- dati del corso (tipologia e durata del Modulo);
- elenco degli ammessi alla verifica dell'apprendimento sulla base della frequenza minima del 90% del monte orario previsto;
- tipologia della verifica di apprendimento con relativa indicazione dell'idoneità;
- luogo, data ed orario della verifica di apprendimento;
- sottoscrizione del verbale da parte dei/del soggetto che hanno/ha proceduto alla verifica dell'apprendimento.

8. Riconoscimento formazione pregressa (ex Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006) rispetto alla nuova articolazione del modulo B

Poiché la precedente impostazione prevedeva che il RSPP o l'ASPP potesse svolgere il proprio ruolo solo nei settori produttivi corrispondenti al macrosettore ATECO di cui aveva frequentato il modulo B, ora che tale modulo ha una base "comune", il nuovo Accordo fornisce una tabella di confronto per consentire il passaggio ad altri settori produttivi da parte di chi aveva frequentato il corso secondo le previgenti indicazioni.

<i>Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 CORSO FREQUENTATO</i>	<i>Credito riconosciuto sull'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016</i>	
	<i>Modulo B comune</i>	<i>Modulo B specialistico</i>
Modulo B1 - 36 ore	TOTALE	Credito totale per SP1
Modulo B2 - 36 ore	TOTALE	Credito totale per SP1
Modulo B3 - 60 ore	TOTALE	Credito totale per SP2
Modulo B4 - 48 ore	TOTALE	—
Modulo B5 - 68 ore	TOTALE	Credito totale per SP4
Modulo B6 - 24 ore	—	—
Modulo B7 - 60 ore	TOTALE	Credito totale per SP3
Modulo B8 - 24 ore	—	—
Modulo B9 - 12 ore	—	—

Riassumendo il contenuto della suddetta tabella, solo coloro i quali avevano frequentato i moduli B6, B8 e B9 dovranno frequentare il nuovo modulo B comune per operare in altri settori produttivi (mentre, evidentemente, potranno continuare ad operare nel proprio settore senza alcuna necessità di integrazione).

Per tutti gli altri, il riconoscimento del modulo B comune è totale e pertanto oggi possono operare in tutti gli altri settori di attività non necessitanti di un modulo specialistico. Sono inoltre riconosciuti i crediti relativi ai singoli moduli specialistici a coloro i quali avevano frequentato i corrispondenti moduli B degli stessi macrosettori (B1 e B2 per pesca e agricoltura, B3 per cave e costruzioni, B5 per la sanità e B7 per il settore chimico).

L'Accordo prevede altresì una norma transitoria che consente in fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore del nuovo Accordo (dunque fino al 3 settembre 2021) il riconoscimento della frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento per i RSPP e ASPP formati ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

9. Aggiornamento

Il nuovo Accordo inquadra quattro possibili tematiche finalizzate all'aggiornamento del RSPP e ASPP:

- aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Come in passato, l'aggiornamento è quinquennale, ma il monte ore minimo previsto (che sarebbe preferibile venisse distribuito nell'arco dei 5 anni) si riduce notevolmente rispetto al precedente Accordo (6), diventando:

— RSPP: 40 ore

— ASPP: 20 ore

In sostanza, l'aggiornamento di un RSPP si riduce a 8 ore l'anno in media, mentre per un ASPP bastano 4 ore/anno, numeri che stridono non poco con l'immagine di *life long learning* (formazione continua nell'arco della vita lavorativa), un processo che non contempla l'idea dell'aggiornamento come un semplice "rimanere informato su...", ma ne allarga gli orizzonti anche all'educazione informale.

Come se ciò non bastasse, l'intero monte ore potrà essere frequentato in modalità *e-learning*, mentre per la metà delle ore richieste (10 ore per gli ASPP e 20 ore per i RSPP) è consentita la partecipazione a convegni o seminari, fermo restando l'obbligo per il soggetto formatore, indipendentemente dalla tipologia di aggiornamento (*e-learning*, corso in aula, convegno o seminario) di appartenere all'elenco dei soggetti autorizzati.

Si precisa, inoltre, che la partecipazione a corsi di aggiornamento per RSPP e ASPP è altresì valida (e viceversa) anche ai fini dell'aggiornamento in qualità di formatore ai sensi del D.l. 6 marzo 2013 o coordinatore per la sicurezza. Un riconoscimento di crediti francamente incomprensibile, atteso che ognuna delle funzioni in discussione possiede delle specificità non contenute negli altri ruoli (ci si chiede ad esempio quale valore possa avere un corso di aggiornamento sugli scavi delle fondazioni per un soggetto che svolga contemporaneamente il ruolo di RSPP per un ufficio e nel contempo di coordinatore nei cantieri).

Vale la pena fare un'ulteriore precisazione sul punto. Il riconoscimento reciproco dei crediti formativi riguardante corsi di formazione obbligatori per lo svolgimento dei vari ruoli previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 è previsto dall'art. 32, comma 5-*bis* del Testo unico, il quale riporta: "In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio di prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata e i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.". Nel prosieguo del testo della norma si dà mandato alla Conferenza Stato-Regioni di definire le modalità del riconoscimento che, come vedremo, si trovano specificati nell'Allegato III del nuovo provvedimento. Ciò che appare di discutibile interpretazione da parte della Conferenza Stato-Regioni è l'aver interpretato la norma senza aver tenuto conto dell'indicazione da parte del legislatore originale di tener conto del riconoscimento dei crediti formativi di corsi "in parte" sovrappoventesi, solo per l'aliquota "corrispondente", al fine di riconoscere

(6) L'Accordo del 26 gennaio 2006 prevedeva 28 ore di aggiornamento per gli ASPP, mentre per i RSPP erano previste: 60 ore per i responsabili dei macrosettori di attività ATECO 3-4-5-7; 40 ore per i responsabili dei macrosettori di attività ATECO 1-2-6-8-9. Nel caso di esercizio della funzione di RSPP in macrosettori appartenenti a ciascuno dei due raggruppamenti su indicati, l'aggiornamento previsto era di 100 ore.

solo quei crediti formativi di aggiornamento per i docenti formatori o per i coordinatori effettivamente utili al soggetto anche nella sua qualità di RSPP.

In effetti, sarebbe lo stesso secondo capoverso del punto 9 dell'Accordo a prevedere che l'aggiornamento debba "trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore". Tale indicazione, tuttavia, risulta in contrasto con le tabelle di cui all'Allegato III, nelle quali si evidenzia, ad esempio, come l'aggiornamento in qualità di coordinatore valga quale esonero totale dall'aggiornamento della formazione quale RSPP, senza alcun riferimento a quali argomenti siano stati effettivamente trattati.

Si conferma anche per i corsi di aggiornamento una costituzione delle aule di massimo 35 partecipanti, fatta eccezione per i convegni e seminari, per i quali non sussiste limite (ulteriore indicazione nei confronti della quale non si può che essere critici), fermo restando l'obbligo della tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa.

Al contrario, si esclude ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all'ottenimento e/o all'aggiornamento di qualifiche specifiche (dirigenti, preposti, RLS, ecc.), come anche ai corsi di specializzazione del modulo B (fatta salva la norma transitoria vista nel precedente paragrafo).

9.1. Modifiche all'Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008

Coerente con le indicazioni precedentemente viste è la previsione contenuta al punto 9.1 del Provvedimento, concernente l'aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza, mediante il quale si elimina il limite di 100 partecipanti a convegni o seminari, previsto dall'Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008, inserendo tuttavia l'obbligo di tenuta del registro di presenza (7).

Per la precisione, il nuovo testo del secondo periodo del secondo capoverso, nel paragrafo "Modalità di svolgimento dei corsi", contenuto nell'Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008, diviene: "L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.". Rimangono non poche perplessità circa l'efficacia a fini formativi di siffatti seminari/convegni.

10. Decorrenza dell'aggiornamento

Vale la pena evidenziare come dall'Accordo CSR del 7 luglio 2016 non compaia più alcun riferimento al fatto che i moduli A e C debbano essere considerati crediti formativi permanenti (non soggetti pertanto ad obbligo di aggiornamento). In effetti, si ritiene si tratti di una semplice dimenticanza da parte dell'estensore dell'Accordo, poiché si precisa nel presente paragrafo che l'aggiornamento parte dalla conclusione del Modulo B comune.

Un'utile indicazione viene fornita nei riguardi dei soggetti esonerati in virtù dei loro titoli di studio, per i quali l'aggiornamento viene calcolato a partire:

- dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 (15 maggio 2008);
- dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.

Nel caso in cui l'obbligo di aggiornamento non venisse ottemperato per tempo, verrebbero meno i requisiti per lo svolgimento del ruolo di RSPP o ASPP fino all'adempimento dell'obbligo (con ciò intendendosi il divieto ad esercitare il ruolo fino al completamento delle ore di aggiornamento, con le conseguenti, possibili, sanzioni nei confronti del datore di lavoro per aver nominato un soggetto non idoneo).

In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, i RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

Coloro i quali non abbiano ancora completato il proprio aggiornamento alla data di entrata in vigore dell'Accordo, potranno adempiere all'obbligo secondo le nuove regole, pertanto facendo riferimento al nuovo monte ore.

11. Attestazioni

Gli attestati rilasciati dal soggetto formatore devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

- a) denominazione del soggetto formatore;
- b) dati anagrafici del partecipante al corso;
- c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata (nel caso dei Moduli B è necessario indicare: Modulo B comune e/o Moduli di specializzazione);

(7) L'art. 98, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 151/2015, dà mandato alla Conferenza Stato-Regioni di aggiornare, mediante Accordo, i contenuti dell'Allegato XIV del Testo unico.

- d) periodo di svolgimento del corso;
- e) firma del soggetto formatore.

Essi potranno essere conservati anche su supporto elettronico, fermo restando l'obbligo per il soggetto formatore di conservare, per almeno 10 anni, il "Fascicolo del corso" contenente:

- dati anagrafici del partecipante;
- registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica di apprendimento.

L'Accordo precisa, altresì, la valenza di tali attestati su tutto il territorio nazionale per mutuo riconoscimento delle Regioni e Province autonome.

12. Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Come si accennava all'inizio di questo contributo, il presente Accordo non si limita a fornire indicazioni circa le caratteristiche della formazione rivolta a RSPP e ASPP ma, pur rimanendo nell'ambito della formazione, allarga il proprio perimetro ad altri soggetti, in alcuni casi, come vedremo, senza un preciso mandato in merito e fornendo indicazioni dalla dubbia legittimità giuridica.

12.1. Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La Conferenza Stato-Regioni entra a gamba tesa su un argomento non proprio di sua stretta competenza, affermando che in tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.l. 6 marzo 2013. Come noto, il D.l. 6 marzo 2013 si rivolge alla definizione dei criteri di qualificazione dei docenti che possono erogare formazione nei corsi per lavoratori, dirigenti, preposti e datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'incarico di RSPP.

È lo stesso decreto in parola ad affermare che i criteri ivi contenuti "non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (art. 98 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s. m. i.), per RSPP/ASPP (art. 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure".

Se può apparire già di per sé una forzatura da parte dell'Accordo del 7 luglio 2016 l'aver previsto per i docenti formatori del corso per RSPP e ASPP requisiti che il Decreto ritiene espressamente non applicabili ai docenti di tali corsi, tale perplessità potrebbe ritenersi superata considerando il rapporto tra le fonti.

Diverso tuttavia è il caso dei docenti di altri corsi di formazione per i quali norme specifiche non diano indicazioni in merito.

Ci si riferisce, per esempio, a:

- coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio;
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Vale la pena, preliminarmente, ricordare che, il D.Lgs. n. 81/2008, all'art. 6, comma 8, lett. m-bis) assegna alla Commissione consultiva permanente (e non alla Conferenza Stato-Regioni) il compito di definire i criteri di qualificazione dei formatori per i corsi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

A ciò si aggiunga che la Conferenza Stato-Regioni non ha ricevuto alcun mandato riguardo alla formazione dei soggetti precedentemente elencati, fatta eccezione per i Coordinatori per la sicurezza nei confronti dei quali, come abbiamo visto nel precedente paragrafo, ella avrebbe avuto capacità di intervento, a patto di modificare il contenuto dell'Allegato XIV del Testo unico, circostanza che per l'aspetto specifico dei requisiti dei formatori non è invece avvenuto. Ulteriore incoerenza è, altresì, rinvenibile nelle tabelle di cui all'Allegato V del nuovo provvedimento che forniscono un quadro riassuntivo, tra l'altro, dei requisiti per i docenti previsti per la formazione di vari soggetti della prevenzione.

Mentre infatti nella riga relativa ai coordinatori per la sicurezza o degli RLS, soggetti per i quali il D.Lgs. n. 81/2008 non individua specifici requisiti dei docenti, il provvedimento prevede il rispetto dei criteri di cui al D.l. 6 marzo 2013, nella riga relativa agli addetti alla prevenzione incendi tale requisito non viene indicato, nonostante né il D.M. 10 marzo 1998, né tantomeno il Testo unico non forniscano indicazioni relative alle qualifiche dei docenti.

Si ritiene pertanto che le indicazioni del presente Accordo, relative alle caratteristiche dei docenti per la formazione di soggetti per i quali le norme non abbiano fornito indicazioni, debbano intendersi aventi valenza di "presunzione semplice", ovvero rappresentare un riferimento giuridico non vincolante, rimesso al libero apprezzamento del giudice.

Ancor maggiore perplessità, relativa alla sua legittimità, chi scrive solleva sulla restante parte del testo del presente paragrafo 12.1, nella quale viene prorogata *ad libitum* la possibilità,

prevista dall'art. 4, comma 2, D.L. 6 marzo 2013 per il datore di lavoro che svolga direttamente l'incarico di RSPP, di erogare formazione ai propri lavoratori, anche se non in possesso dei requisiti richiesti ai formatori dal medesimo Decreto.

In questo caso l'Accordo, non solo interviene modificando un termine previsto da un decreto interministeriale, inizialmente di 24 mesi e scaduto il 18 marzo scorso, ma oltretutto, di fatto, definisce i criteri di qualificazione per un docente formatore (il datore di lavoro-RSPP), definizione che tuttavia spetterebbe alla Commissione consultiva permanente sulla base dell'art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D.Lgs. n. 81/2008.

12.2. Condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione

Già con l'Accordo del 26 gennaio 2006 relativo alla formazione di RSPP e ASPP, la Conferenza Stato-Regioni aveva ritenuto individuare nell'utilizzo dei codici di attività economica (ATECO) un valido strumento per differenziare le tipologie di attività anche per ciò che concerne il loro livello di rischio in termini di sicurezza e salute sul lavoro, tanto da confermarne l'impiego negli Accordi del 21 dicembre 2011 e del provvedimento oggetto della presente analisi.

Che tale criterio, in verità, non si attagli perfettamente a descrivere il livello di rischio, non sono pochi gli addetti ai lavori a ritenerlo. Esso, tuttavia, rimane il primo riferimento utile per classificare un'azienda ai fini della definizione della durata della formazione dei lavoratori e del datore di lavoro-RSPP.

In effetti, quantomeno per quanto riguarda la formazione dei lavoratori, lo stesso Accordo del 21 dicembre 2011, al punto 4, nella parte denominata "Condizioni particolari", espone il principio per il quale: "I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso".

Sul punto sono anche intervenute le linee interpretative del 25 luglio 2012, attraverso il seguente esempio: "i lavoratori di una azienda metallurgica che non frequentino reparti produttivi o i lavoratori che svolgano semplice attività d'ufficio saranno considerati come lavoratori che svolgano una attività a rischio 'basso' e non lavoratori (come gli operai addetti alle attività dei reparti produttivi) che svolgano una attività che richiederebbe i corsi di formazione per il rischio 'alto' o 'medio'".

Vale ovviamente anche la circostanza contraria, ovvero, ove la valutazione dei rischi di una azienda, la cui classificazione ATECO prevede l'avvio dei lavoratori a corsi a rischio "basso", evidenzii l'esistenza di rischi particolari, tale situazione determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto corrispondente al rischio "medio" o "alto").

Ciò che dunque rileva ai fini della determinazione del livello di rischio di un'azienda per definire la durata minima del corso di formazione da erogare ai propri lavoratori, è essenzialmente la valutazione dei rischi.

In buona sostanza, se agli esiti della valutazione dei rischi si ritiene che la classificazione sia allineata a quella prevista dall'Allegato II dell'Accordo del 21 dicembre 2011, si procederà alla formazione senz'altro precisare. In caso contrario, faranno fede i risultati della valutazione che, tuttavia, è opportuno siano adeguatamente motivati e circostanziati per evitare contestazioni da parte degli organi di vigilanza competenti, in particolare nel caso di "declassificazione" del rischio.

Ad ogni modo, il presente punto del nuovo Accordo estende tale possibilità anche alla classificazione del livello di rischio di un'azienda ai fini della definizione della durata della formazione per il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente il ruolo di RSPP.

12.3. Riconoscimento della formazione del medico competente

Con le presenti indicazioni, la Conferenza Stato-Regioni esonera i medici competenti, dipendenti da un datore di lavoro, dalla frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento previsti dall'art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 nella sua qualità, contemporanea, di lavoratore.

Le motivazioni che la Conferenza Stato-Regioni adduce per spiegare tale esonero, risiedono nella circostanza che il medico competente sia già di per sé soggetto a formazione continua ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 e collabori con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi.

12.4. Riconoscimento della formazione dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio
Sempre in termini di esenzioni, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione per RSPP e ASPP interni o esterni, coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio.

12.5. Formazione dei lavoratori somministrati

Tale indicazione ha la funzione di allineare le indicazioni dell'Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori somministrati alle modifiche legislative introdotte dal D.Lgs. n. 81/2015. Viene così sostituita la parte attinente contenuta nella nota di cui al paragrafo 8 "Crediti formativi" dell'Accordo del 2011.

Si riporta di seguito una tabella di confronto tra le previgenti e le nuove disposizioni:

Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221/CSR	
Previgenti disposizioni	Nuove disposizioni
La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro (articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni), può essere effettuata nel rispetto delle disposizioni, ove esistenti, del contratto collettivo applicabile nel caso di specie o secondo le modalità concordate tra il somministratore e l'utilizzatore. In particolare, essi possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell'utilizzatore. In difetto di accordi di cui al precedente periodo la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, sempre che - ai sensi e alle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 23 del citato D.Lgs. n. 276/2003 - il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico dell'utilizzatore. Ogni altro obbligo formativo è a carico dell'utilizzatore.	La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore.

Si rileva qualche criticità nella nuova previsione, in particolare nel caso di applicazione formale della norma da parte del somministratore, laddove questi decidesse di mantenere su di sé gli obblighi di informazione e formazione, senza verificare, tutte le volte che si stipula un nuovo contratto di somministrazione, che il lavoratore abbia ricevuto, nel concreto, tutte le informazioni e la formazione necessarie rispetto ai rischi comunicati dall'utilizzatore.

12.6. Mutuo riconoscimento dei progetti sperimentali in e-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37, paragrafo 3

Attraverso delibere regionali, le singole Regioni potranno prevedere "Progetti sperimentali in e-learning" i cui tempi, criteri e modalità verranno mutuamente riconosciute dalle altre Regioni, fermo restando la presenza di documenti/attestati che contengano i seguenti riferimenti:

- estremi dell'atto amministrativo nella quale si enunciano i criteri per l'accettazione dei progetti formativi sperimentali;
- protocollo regionale di accettazione del progetto formativo in e-learning specifico.

12.7. E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37

Ancora con riferimento all'e-learning, il presente paragrafo introduce una novità di assoluto rilievo applicativo, ovvero l'estensione della possibilità di erogare la formazione in modalità e-learning anche con riferimento alla formazione specifica dei lavoratori che operano in aziende classificate a rischio basso ai sensi dell'Allegato II dell'Accordo del 21 dicembre 2011.

Ai fini della classificazione del livello di rischio dell'azienda valgono tutte le considerazioni già trattate precedentemente nel paragrafo 12.2.

A tal fine si precisa che la formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso, all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi. Pertanto per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto.

Non si può che ribadire la perplessità che suscita l'allargamento dei corsi erogabili in modalità e-learning dopo cinque anni dalla loro introduzione nell'ambito della formazione in materia di

sicurezza e salute sul lavoro, senza che sia stato eseguito alcun monitoraggio circa la loro efficacia e validità.

12.8. Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Con la stessa noncuranza già vista nel paragrafo 12.1 circa l'assenza di un mandato specifico, la Conferenza Stato-Regioni si intromette anche nella definizione del numero di partecipanti ammessi in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, fissando a 35 unità la soglia massima di partecipazione.

In questo caso, ci si riferisce essenzialmente a corsi di formazione per:

- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio
- primo soccorso
- corsi di formazione per lavoratori ulteriori a quelli previsti dall'Accordo del 21 dicembre 2011 (laddove evidentemente non esistano indicazioni specifiche relative al numero di partecipanti. Per esempio il corso di formazione per lavoratori addetti a lavori negli spazi confinati o sospetti di inquinamento di cui al D.P.R. n. 177/2011).

Si ritiene, nuovamente, che la presente indicazione debba limitarsi ad avere valore di "presunzione semplice" riguardo al rispetto del dettato normativo.

Ma le ingerenze proseguono. Il nuovo Accordo, infatti prevede non solo che l'aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che intendono svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione di cui agli accordi del 21 dicembre 2011 possa essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale di ore previste, ma addirittura estende tale possibilità anche all'aggiornamento previsto per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Se nei riguardi dell'aggiornamento dei soggetti previsti dagli Accordi del 21 dicembre 2011 ci si può limitare ad esprimere un ennesimo parere critico per i soliti dubbi relativi all'effettiva efficacia di queste indicazioni a fini formativi, la possibilità di decidere in merito rientra, in effetti, tra le prerogative della Conferenza Stato-Regioni.

Al contrario, un deciso rifiuto, dettato da motivazioni di legittimità giuridica, non può che essere sollevato nei riguardi dell'aggiornamento dei RLS, la cui formazione e aggiornamento sono definite unicamente dall'art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008 e dalla contrattazione collettiva nazionale, senza possibilità di ingerenza alcuna da parte della Conferenza Stato-Regioni.

Infine, il presente Accordo opera una modifica al testo della lett. a) del paragrafo 1 dell'Accordo del 21 dicembre 2011 riguardante i soggetti formatori abilitati all'erogazione di corsi per datori di lavoro che svolgono in prima persona l'incarico di RSPP. Viene in sostanza rimosso l'obbligo di possesso dell'esperienza biennale nel settore della sicurezza sul lavoro per i soggetti accreditati dalle Regioni o Province autonome ad operare per conto delle stesse, come si evince dalla seguente tabella di confronto

Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 223/CSR	
Previgenti disposizioni	Nuove disposizioni
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla G.U. del 23 gennaio 2009. In tal caso dotti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;	a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009;

12.9. Modifiche Stato-Regioni 21 dicembre 2011 (n. 223/CSR)

Con la presente indicazione viene corretto, si spera una volta per tutte, l'assurdo, reiterato e ostinato inserimento, da parte del Ministero del lavoro e della Conferenza Stato-Regioni, degli enti bilaterali quali soggetti da coinvolgere nelle questioni riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro.

È opportuno ricordare che, difatti, il D.Lgs. n. 81/2008 fa riferimento unicamente agli "organismi paritetici", come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. ee), i cui compiti e attribuzioni sono indicati all'interno dell'art. 51 del Testo unico.

È nei confronti di questi soggetti, e solo di questi, che opera l'obbligo di collaborazione previsto dall'art. 37, comma 12, D.Lgs. n. 81/2008 in caso di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, così come ogni altro richiamo eventualmente presente nella stessa norma. Gli enti bilaterali sono altro dagli organismi paritetici. Pur avendo caratteristiche di pariteticità, la loro funzione è essenzialmente quella individuata dall'art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 276/2003 ed ha a che fare con la regolazione del mercato del lavoro.

Inoltre, vale la pena ricordare che il D.Lgs. n. 81/2008, attraverso l'incipit del proprio art. 2, gode di autonomia del contesto definitorio, pertanto ai fini degli effetti delle disposizioni del decreto, laddove compaiano nel suo testo i termini "organismo paritetico" si può con essi intendere solo quei soggetti così definiti dall'art. 2, comma 1, lett. ee), che sono palesemente, una cosa differente da un ente bilaterale, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 276/2003. L'inizio della confusione risale alla circolare n. 20 del 29 luglio 2011, nella quale il Ministero del lavoro, nel fornire indicazioni relativamente all'obbligo di collaborazione di cui all'art. 37, comma 12 ed alla legittimità della formazione erogata dagli organismi paritetici, finisce con affiancarvi anche gli enti bilaterali, considerandoli, di fatto, sinonimi e interscambiabili.

Tale confusione si accentua con gli Accordi del 21 dicembre 2011, la loro linea interpretativa del 25 luglio 2012 e con l'accordo del 22 febbraio 2012, nei quali vengono espressamente citati gli enti bilaterali, considerandoli, nuovamente, di fatto, aventi le medesime prerogative degli organismi paritetici.

Il nuovo Accordo del 7 luglio 2016 provvede a riportare ordine nella materia, rimuovendo completamente ogni loro riferimento dal testo dei citati provvedimenti.

Pertanto, col presente paragrafo, viene modificata la lett. h) del paragrafo 1 "Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento" dell'Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione del datore di lavoro-RSPP, come si vede dalla seguente tabella di confronto:

<i>Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 223/CSR</i>	
<i>Previgenti disposizioni</i>	<i>Nuove disposizioni</i>
h) gli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'articolo 2 comma 1 lettera ee), del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/08;	h) gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2 comma 1 lettera ee), del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08;

Si sostituisce inoltre la nota del paragrafo 1, come di seguito:

<i>Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 223/CSR</i>	
<i>Previgenti disposizioni</i>	<i>Nuove disposizioni</i>
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.	Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.

12.10. Modifiche all'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (n. 221/CSR)

In questo paragrafo prosegue l'attività di "pulizia" degli Accordi dal riferimento agli enti bilaterali, questa volta intervenendo sull'Accordo del 21 dicembre 2011 rivolto alla formazione dei lavoratori. Nello specifico si elimina il riferimento che inseriva gli enti bilaterali tra i destinatari della richiesta di collaborazione preventiva all'organizzazione dei corsi, contenuto nella nota della premessa all'Accordo, come evidenziato nella seguente tabella:

Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221/CSR	
Previgenti disposizioni	Nuove disposizioni
Nota: in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale e dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali e agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale e dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.	Nota: in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Si precisa altresì che devono essere considerati rimossi tutti i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo "Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione" all'interno dell'Accordo del 25 luglio 2012 costituente le linee interpretative degli Accordi del 21 dicembre 2011.

12.11. Modifiche all'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 ((53/CSR)

Ancora un intervento, l'ultimo, volto a rimuovere i riferimenti agli enti bilaterali anche dall'Accordo del 22 febbraio 2012 volto alla formazione prevista nei confronti dei soggetti che devono essere abilitati all'uso di specifiche attrezzature di lavoro.

In questo caso si interviene sulla lettera i) del Paragrafo 1 "Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento" sottosezione 1.1, come indicato di seguito:

Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio, n. 53/CSR	
Previgenti disposizioni	Nuove disposizioni
i) gli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008, entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;	i) gli organismi paritetici quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008, istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;

Si procede inoltre alla sostituzione del punto 9.2 al fine di risolvere alcune criticità applicative:

Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio, n. 53/CSR	
Previgenti disposizioni	Nuove disposizioni
9.2. Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c).	9.2. Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c).

12.12. Monitoraggio e controllo da parte degli organismi di vigilanza sugli enti di erogazione della formazione sui formati

Si dispone, infine, forse tardivamente, la possibilità, mediante futuro Accordo CSR, di monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, in particolare riguardo al controllo sul mercato della formazione, al rispetto della normativa di riferimento sia da parte degli enti erogatori di formazione, sia da parte dei soggetti formati (interni o esterni alle imprese), destinatari di adempimenti legislativi.

Allegati

Allegato I - Elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 2, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008

Si può vedere l'elenco completo delle classi di laurea (nuove e già previste) nella seconda tabella di cui al paragrafo 1 del presente contributo.

Allegato II - Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning

I contenuti del presente Allegato sono stati trattati all'interno del paragrafo 5 del presente contributo dedicato alla "Metodologia di insegnamento e apprendimento".

Allegato III - Attuazione dell'art. 32, comma 1, lett. c), Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013

Il presente Allegato fornisce delle tabelle comparative che consentono il riconoscimento di crediti formativi tra i vari soggetti obbligati alla formazione e all'aggiornamento della stessa, laddove i contenuti dei corsi di formazione abbiano delle parti in comune.

A tal riguardo, si precisa che occorrerà dare evidenza documentale con qualunque mezzo adatto allo scopo dell'avvenuto completamento dei percorsi formativi che si vuole vengano riconosciuti.

Per alcuni termini utilizzati, si dovrà far riferimento alla seguente legenda:

— totale: si intende il riconoscimento completo della formazione acquisita e quindi l'esonero totale dalla frequenza del monte ore di formazione o di aggiornamento previsto per il soggetto individuato.

— parziale: si intende il riconoscimento di una parte della formazione acquisita e di conseguenza implica la necessità di integrare tale formazione individuando per differenza il numero complessivo di ore da frequentare, nonché i relativi contenuti.

— frequenza: si intende la necessità di assolvere completamente alla formazione prevista, in quanto non sono state individuate corrispondenze dirette in termini di contenuti della formazione prevista per le figure prese in considerazione.

Formazione soggetti D.Lgs. n. 81/ 2008	Norme di riferimento	CREDITI			
		CSP/CSE	DdL 16 ore*	DdL 32 ore*	DdL 48 ore*
RSPP Formazione Modulo A +B+C	art. 32, D. Lgs. n. 81/ 2008 accordo 26 gennaio 2006 Presente accordo	RSPP con Modulo A PARZIALE Credito: — Modulo giuri- dico: 28 ore Necessaria frequenza: — Modulo tec- nico: 52 ore — Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore — Parte pratica: 24 ore RSPP con Modulo A e Modulo B3 o	TOTALE	TOTALE	TOTALE

		<i>RSPP con Modulo A e Modulo B Comune e Modulo B Specialistico SP2 PARZIALE</i> <i>Credito:</i> — Modulo giuridico: 28 ore — Modulo tecnico: 52 ore <i>Necessaria frequenza:</i> — Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore — Parte pratica: 24 ore			
RSPP con Esonero art. 32 Formazione Modulo C	art. 32, D. Lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 Presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ASPP Formazione Modulo A+B	art. 32, D. Lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 Presente accordo	<i>ASPP con Modulo A PARZIALE</i> <i>Credito:</i> — Modulo giuridico: 28 ore <i>Necessaria frequenza:</i> — Modulo tecnico: 52 ore — Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore — Parte pratica: 24 ore <i>ASPP con Modulo A e Modulo B3 o ASPP con Modulo A e Modulo B Comune e Modulo B Specialistico SP2 PARZIALE</i> <i>Credito:</i> — Modulo giuridico: 28 ore — Modulo tecnico: 52 ore <i>Necessaria frequenza:</i> — Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore — Parte pratica: 24 ore	PARZIALE <i>Credito:</i> Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 <i>Necessaria frequenza:</i> Modulo 4	PARZIALE <i>Credito:</i> Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 <i>Necessaria frequenza:</i> Modulo 4	PARZIALE <i>Credito:</i> Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 <i>Necessaria frequenza:</i> Modulo 4

ASPP con esonero art. 32 Nessuna formazione	art. 32, D. Lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 Presente accordo		PARZIALE <i>Credito:</i> Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 <i>Necessaria frequenza:</i> Modulo 4	PARZIALE <i>Credito:</i> Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 <i>Necessaria frequenza:</i> Modulo 4	PARZIALE <i>Credito:</i> Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 <i>Necessaria frequenza:</i> Modulo 4
---	--	--	---	---	---

* L'accordo ex art. 34 del 21 dicembre 2011 stabilisce che non sono tenuti a frequentare i nuovi corsi di formazione i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/2008, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

A titolo esemplificativo:

Un RSPP, formato con l'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, che vuole conseguire il titolo per svolgere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza:

— il modulo A costituisce credito per il modulo giuridico;

— deve frequentare i restanti moduli: tecnico (52 ore), metodologico / organizzativo (16 ore) e parte pratica (24 ore).

Forma- zione soggetti D.Lgs. n. 81/2008	Norme di riferi- mento	CREDITI					
		RSPP Moduli A+B+C	RSPP eso- nerato Modulo C	CSP/CSE	DdL 16 ore	DdL 32 ore	DdL 48 ore
Coordina- tore sicurezza	art. 98, D. Lgs. n. 81/ 2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008	PARZIALE <i>Credito:</i> Modulo A - 28 ore Modulo B3 - 60 ore (accordo 26 gennaio 2006) o Modulo B Comune Modulo B-SP2 <i>Necessaria frequenza:</i> Eventuali Moduli B- SP1, SP3 o SP4 Modulo C	FRE- QUENZA	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
DdL che svolge i compiti propri del SPP - 16 ore	art. 34, D. Lgs. n. 81/ 2008 accordo 21 dicem- bre 2011	PARZIALE <i>Credito:</i> — Modulo A (UD A1: 8 ore + UDA2: 4 ore) <i>Necessaria frequenza:</i> — Modulo A (UD A3: 8 ore + UDA4: 4 ore + UDA5 4 ore) — Modulo B Comune — Eventuali Moduli B Specialistici — Modulo C	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	/	PAR- ZIALE Necessa- ria fre- quenza n. 16 ore e contenuti	PAR- ZIALE Necessa- ria fre- quenza n. 32 ore e contenuti
DdL che svolge i compiti propri del SPP - 32 ore	art. 34, D. Lgs. n. 81/ 2008 accordo 21 dicem- bre 2011	PARZIALE <i>Credito:</i> — Modulo A - 28 ore <i>Necessaria frequenza:</i> — Modulo B Comune — Eventuali Moduli B Specialistici	FRE- QUENZA	PAR- ZIALE <i>Credito:</i> — Modulo giuridico: 28 ore <i>Neces- saria fre- quenza:</i>	TOTALE	/	PAR- ZIALE Necessa- ria fre- quenza n. 16 ore e contenuti

		— Modulo C		— Modulo tecnico: 52 ore — Modulo metodologico/organizzativo: 16 ore — Parte pratica: 24 ore			
DdL che svolge i compiti propri del SPP - 48 ore	art. 34, D. Lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	PARZIALE <i>Credito:</i> — Modulo A - 28 ore <i>Necessaria frequenza:</i> — Modulo B Comune — Eventuali Moduli B Specialistici — Modulo C	FRE- QUENZA	PAR- ZIALE <i>Credito:</i> — Modulo giuridico: 28 ore <i>Necessaria frequenza:</i> — Modulo tecnico: 52 ore — Modulo metodologico/organizzativo: 16 ore — Parte pratica: 24 ore	TOTALE	TOTALE	/
RLS	art. 37, D. Lgs. n. 81/2008	PARZIALE <i>Credito:</i> — Modulo A (UD A1: 8 ore + UDA2: 4 ore + UD A5: 4 ore) <i>Necessaria frequenza:</i> — Modulo A (UD A3: 8 ore + UDA4: 4 ore) — Modulo B Comune — Eventuali Moduli B Specialistici — Modulo C	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	ESO- NERO Modulo 1 <i>Necessaria frequenza:</i> Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4	ESO- NERO Modulo 1 <i>Necessaria frequenza:</i> Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4	ESO- NERO Modulo 1 <i>Necessaria frequenza:</i> Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4
Dirigente	art. 37, D. Lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	TOTALE	PAR- ZIALE <i>Necessaria frequenza n. 16 ore e contenuti</i>	PAR- ZIALE <i>Necessaria frequenza n. 32 ore e contenuti</i>
Lavoratore formazione generale	art. 37, D. Lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA
Lavoratore formazione specifica	art. 37, D. Lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA

Preposto	art. 37, D. Lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA
----------	---	-----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Formazione soggetti D.Lgs. n. 81/ 2008	Norme di riferimento	CREDITI				
		RLS	Lavoratore formazione generale	Lavoratore formazione specificata	Dirigente	Preposto
RSPP Formazione Modulo A +B+C	art. 32, D. Lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
RSPP con esonero art. 32 Forma- zione Modulo C	art. 32, D. Lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
ASPP For- mazione Modulo A + B	art. 32, D. Lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
ASPP con esonero art. 32	art. 32, D. Lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
Coordinatore sicurezza	art. 98, D. Lgs. n. 81/2008 allegato XIV D.Lgs. n. 81/2008	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
DDL autono- minato RSPP - 16 ore	art. 34, D. Lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FRE- QUENZA	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
DDL autono- minato RSPP - 32 ore	art. 34, D. Lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FRE- QUENZA	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
DDL autono- minato RSPP - 48 ore	art. 34, D. Lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FRE- QUENZA	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
RLS	art. 37, D. Lgs. n. 81/2008	/	TOTALE	FRE- QUENZA	PARZIALE Credito: Modulo giuridico	TOTALE

					<i>Necessaria frequenza:</i> — modulo gestionale — modulo tecnico — modulo relazionale	
Lavoratore formazione generale	art. 37, D. Lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FRE-QUENZA	/	FRE-QUENZA	FRE-QUENZA	FRE-QUENZA
Lavoratore formazione specifica	art. 37, D. Lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FRE-QUENZA	/	/	FRE-QUENZA	FRE-QUENZA
Dirigente	art. 37, D. Lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	PARZIALE Necessaria frequenza n. 16 ore e contenuti	TOTALE	TOTALE*	/	TOTALE
Preposto	art. 37, D. Lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	PARZIALE Necessaria frequenza n. 24 ore e contenuti	FRE-QUENZA	FRE-QUENZA	PARZIALE Credito: Modulo giuridico <i>Necessaria frequenza:</i> — modulo gestionale — modulo tecnico — modulo relazionale	/

* la formazione specifica per lavoratori va riferita, in ogni caso, all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto integrata, a cura del datore di lavoro, rispetto ad eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.

Le tabelle seguenti riconoscono i crediti formativi per i corsi di aggiornamento previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e dagli accordi Stato-Regioni.

Forma- zione soggetti D.Lgs. n. 81/2008	Norme di riferi- mento	CREDITI					
		ASPP 20 ore	RSPP 40 ore	CSP/CSE 40 ore	DdL 6 ore	DdL 10 ore	DdL 14 ore
RSPP 40/60/ 100 ore	art. 32, D. Lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
RSPP 40 ore	Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ASPP 28 ore	art. 32, D. Lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	PARZIALE Necessaria frequenza n. 12 ore	PARZIALE Necessaria frequenza n. 12 ore	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ASPP 20 ore	Presente accordo	/	PARZIALE	PARZIALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE

			Necessaria frequenza n. 20 ore	Necessaria frequenza n. 20 ore			
CSP/CSE 40 ore	art. 98, D. Lgs. n. 81/ 2008 allegato XIV D.Lgs. n. 81/2008	TOTALE	TOTALE	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
DdL 6 ore	art. 34, D. Lgs. n. 81/ 2008 accordo 21 dicembre 2011	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	/	PARZIALE Necessaria frequenza n. 4 ore	PARZIALE Necessaria frequenza n. 8 ore
DdL 10 ore	art. 34, D. Lgs. n. 81/ 2008 accordo 21 dicembre 2011	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	TOTALE	/	PARZIALE Necessaria frequenza n. 4 ore
DdL 14 ore	art. 34, D. Lgs. n. 81/ 2008 accordo 21 dicembre 2011	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	TOTALE	TOTALE	/
Dirigente 6 ore	art. 37, D. Lgs. n. 81/ 2008 accordo 21 dicembre 2011	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	TOTALE	PARZIALE Necessaria frequenza n. 4 ore	PARZIALE Necessaria frequenza n. 8 ore
RLS 4/8 ore annue	art. 37, D. Lgs. n. 81/ 2008	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA
Lavoratore forma- zione specifica 6 ore	art. 37, D. Lgs. n. 81/ 2008 accordo 21 dicembre 2011	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA
Preposto 6 ore	art. 37, D. Lgs. n. 81/ 2008 accordo 21 dicembre 2011	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA	FRE- QUENZA

Formazione soggetti D.Lgs. n. 81/ 2008	Norme di riferimento	CREDITI			
		RLS 4/8 ore	Lavoratore 6 ore	Dirigente 6 ore	Preposto 6 ore
RSPP 40/60/100 ore	art. 32, D.Lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
RSPP 40 ore	Presente accordo	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ASPP 28 ore	art. 32, D.Lgs. n. 81/2008	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE

	accordo 26 gennaio 2006				
ASPP 20 ore	Presente accordo	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
CSP/CSE 40 ore	art. 98, D.Lgs. n. 81/2008 allegato XIV D.Lgs. n. 81/2008	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
DdL 6 ore	art. 34, D.Lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
DdL 10 ore	art. 34, D.Lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
DdL 14 ore	art. 34, D.Lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
Dirigente 6 ore	art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
RLS 4/8 ore annue	art. 37, D.Lgs. n. 81/2008	FREQUENZA	/	FREQUENZA	TOTALE
Lavoratore formazione specifica 6 ore	art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	TOTALE	/	TOTALE
Preposto 6 ore	art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	/

Allegato IV - Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi

I contenuti del presente Allegato sono stati trattati all'interno del paragrafo 5 del presente contributo dedicato alla "Metodologia di insegnamento e apprendimento".

Allegato V - Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione

Il presente allegato fornisce alcune tabelle di sintesi dei principali obblighi inerenti la formazione dei vari soggetti per la quale essa è imposta dalla norma.

CORSI DI FORMAZIONE									
Soggetti 81	Norme di riferimento	Categoria rischio	Soggetti formatori	Requisiti dei docenti	Valutazione apprendimenti	Modalità di valutazione	n. massimo di partecipanti	Indicazioni su metodologia didattica	Erogabili in e-learning
Ddl che svolge	art. 34, D.Lgs.		soggetti indicati		Si		35	Si	

<i>le funzioni di RSPP</i>	n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	n. 3 categorie Basso Medio Alto	nell'accordo n. 223 e soggetti accreditati	DI 6 marzo 2013		Colloquio o test			Possibile solo per 1 e 2
<i>RSPP e ASPP</i>	art. 32, D.Lgs. n. 81/2008 presente accordo	Modulo B comune + eventuali 4 moduli di specialistici (Agricoltura Edilizia Sanità Petrochimico)	soggetti indicati all'art. 32, D. Lgs. 81/2008, presente accordo e soggetti accreditati	DI 6 marzo 2013	Si	Modulo A test ed eventuale colloquio Modulo B test, simulazione ed eventuale colloquio Modulo C test e colloquio	35	Si	Possibile solo per Modulo A
<i>RLS* *fatte salve le indicazioni del CCNL</i>	art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 presente accordo e CCNL	/	/	DI 6 marzo 2013	Si*	/*	35*	No*	No*
<i>Dirigente</i>	art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	/	/	DI 6 marzo 2013	Si	Colloquio o test	35	Si	Possibile per tutto il corso
<i>Preposto</i>	art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	/	/	DI 6 marzo 2013	Si	Colloquio o test	35	Si	Possibile solo da punto 1 a punto 5
<i>Lavoratore</i>	art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	n. 3 categorie Basso Medio Alto	/	DI 6 marzo 2013	Solo e-learning	Secondo la piattaforma e-learning	35	Si	Possibile per formazione generale e specifica basso rischio
<i>Addetto primo soccorso</i>	DM 388/2003	3 gruppi A B C	/	medici (con eventuale collab. di altro personale)	/	/	35	Si	No

				specia- lizzato per la parte pratica)					
Addetto pre- venz. Incendi	DM 10 marzo 1998 Allegato IX	n. 3 livelli di rischio Basso Medio Alto	/	/	/	/	35	Si	No
CSP/ CSE	art. 98, D.Lgs. n. 81/ 2008 allegato XIV D.Lgs. n. 81/ 2008	No	Ope legis	DI 6 marzo 2013	Si	Simula- zione e test	modulo teorico 60 modulo pratico 30	Si	Possi- bile per modulo norma- tivo/giu- ridico

CORSI DI AGGIORNAMENTO									
Sog- getti 81	Norme di riferi- mento	Catego- ria rischio	Sog- getti forma- tori	Requi- siti dei docenti	Valuta- zione	n. mas- simo parteci- panti	Eroga- bili in e-lear- ning	Periodi- cità	Conve- gni semi- nari
Ddl che svolg- e le fun- zioni di RSPP	art. 34, D.Lgs. n. 81/ 2008 accordo 21 dicem- bre 2011	n. 3 cate- gorie Basso Medio Alto	soggetti indicati nell'ac- cordo n. 223 e soggetti accredi- tati	DI 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si
RSPP e ASPP	art. 32, D.Lgs. n. 81/ 2008 pre- sente accordo	/	soggetti indicati all'art. 32, D. Lgs. 81/ 2008, pre- sente accordo e sog- getti accredi- tati	DI 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si
RLS* *fatte salve le indi- cazio- ni del CCNL	art. 37, D.Lgs. n. 81/ 2008 pre- sente accordo e CCNL	per numero di addetti - 2 classi- ficazioni	/	DI 6 marzo 2013	No	35*	/*	Annuale	Si*
Diri- gente	art. 37, D.Lgs. n. 81/ 2008 accordo 21 dicem- bre 2011	No	/	DI 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si
		No	/		No	35	Si	5 anni	Si

<i>Pre-posto</i>	art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011			DI 6 marzo 2013					
<i>Lavoratore</i>	art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	No	/	DI 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si
<i>Adde- tto primo soc- corso</i>	D.M. 388/2003	3 gruppi A B C	/	medici (con eventuale collab. di altro personale specializzato per la parte pratica)	No	35	No	3 anni almeno per la capacità di intervento pratico	No
<i>Adde- tto pre- venz. Ince- ndi</i>	D.M. 10 marzo 1998 Allegato IX	Non previsto							
<i>CSP/ CSE</i>	art. 98, D.Lgs. n. 81/2008 allegato XIV D.Lgs. n. 81/2008	No	/	DI 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si



La piattaforma online di informazione, aggiornamento, formazione e pratica professionale in materia di sicurezza del lavoro, degli alimenti e tutela dell'ambiente.

Tutto Sicurezza e Ambiente

ti permette di consultare in modo semplice e immediato:

- guide operative, linee guida, approfondimenti e tools operativi
- testi normativi in versione vigente e previgente, prassi e giurisprudenza.

In più:

- modulistica e schemi di atti
- esempi di DVR
- modelli personalizzabili di procedure standardizzate
- schede macchina
- corsi di formazione personalizzabili
- check list
- guida alle sanzioni
- scadenziario.



www.infotsa.it



Wolters Kluwer
When you have to be right

Noi la finanziamo!

FonARCom finanzia la formazione per l'assolvimento degli obblighi normativi

sicurezza

HACCP

carrellisti

privacy

231

apprendistato

professionalizzante



FONDO PARITETICO
INTERPROFESSIONALE NAZIONALE
PER LA FORMAZIONE CONTINUA



Presenta il Piano Formativo su
misura dei tuoi fabbisogni con
gli Strumenti di finanziamento:



- Conto Formazione
- Avvisi (in Regime "De Minimis")